PARERE MOTIVATO
n. 101 del 12 maggio 2014

OGGETTO: Regione Veneto-Sezione Caccia e Pesca. Rapporto Ambientale del Piano faunistico-venatorio regionale 2014/2019.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e smi;

VISTO, in particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale."* e viene effettuata per piani e programmi:

a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.".*

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, individuata con DGR 23/2014.

VISTA la DGR n. 834 del 14.06.2012 con la quale, in considerazione delle peculiarità derivante dalla normativa di riferimento (LR 50/1993) per la pianificazione faunistico-venatoria, intesa nel suo complesso costituito dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) e dai Piani Faunistici Venatori Provinciali (PFVP) che non hanno trovato, sia in termini contenutistici che procedurali, riferimenti precisi alla DGR 791/2009, è stato riconosciuto allo specifico sistema pianificatorio un unico processo valutativo che consente di rafforzare l'unitarietà sostanziale del sistema pianificatorio stesso, pur rimanendo salva la distinzione tra piani provinciali e piano regionale. L'Allegato A alla DGR 834 del 14 giugno 2011 definisce la procedura di VAS per il Piano Faunistico Venatorio Regionale ed i Piani Faunistico Venatori Provinciali (artt. 8 e 9 LR 50/1993).

ATTESO che con la delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV) nonché, per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità (ora Servizio Pianificazione Ambientale) della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV).

DATO ATTO che:

a. con parere n. 83 del 03.08.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare per la redazione del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali questa Autorità Competente ha individuato gli indirizzi operativi e le prescrizioni da ottemperare nella redazione del Rapporto Ambientale, previa la consultazione in questa prima fase di Rapporto Ambientale Preliminare delle Autorità Ambientali individuate ai sensi del comma1 dell'art.13 del D.Lgs. n. 152/2006;

b. all'atto di stesura del Rapporto Ambientale Preliminare sono stati individuati i seguenti soggetti che hanno competenza amministrativa in materia ambientale:
   - Regione Veneto
     - ✓ Direzione difesa del suolo
     - ✓ Direzione tutela dell'ambiente
     - ✓ Direzione turismo
     - ✓ Direzione promozione turistica integrata
     - ✓ Direzione urbanistica e paesaggio
     - ✓ Direzione agro ambiente
     - ✓ U.P. Tutela produzioni agroalimentari
     - ✓ Direzione Competitività sistemi agroalimentari
     - ✓ Direzione Piani e Programmi del Settore Primario
     - ✓ Direzione Economia e Sviluppo montano
     - ✓ U.P. Foreste e Parchi
     - ✓ Direzione Protezione civile
     - ✓ Direzione Prevenzione
     - ✓ Direzione Cultura
     - ✓ UU.PP. Genii Civili (tutti e sette)
   - Provincia di Venezia
     - ✓ Servizio Politiche Ambientali;
     - ✓ Servizio Pianificazione Territoriale;
     - ✓ Servizio Parchi, Boschi e Cave;
     - ✓ Servizio Attività Produttive e Agricoltura.
   - Provincia di Treviso
     - ✓ Servizio Ecologia
     - ✓ Servizio Urbanistica e Nuova Viabilità
   - Provincia di Padova
     - ✓ Servizio Turismo (Ufficio di Gabinetto del Presidente)
     - ✓ Servizio Ecologia (Settore Ambiente)
     - ✓ Settore Pianificazione Territoriale - Urbanistica
     - ✓ Servizio Cave (Settore Ambiente)
   - Provincia di Vicenza
     - ✓ Settore beni ambientali e risorse idriche, Urbanistica PTCP
     - ✓ Servizio cave, miniere, VIA, VAS e biodiversità,
     - ✓ Settore Agricoltura,
     - ✓ Settore ripristini e sperimentazioni ambientali.
   - Provincia di Verona
     - ✓ Settore ambiente
     - ✓ Settore attività produttive
     - ✓ Settore programmazione e pianificazione territoriale
     - ✓ Servizi turistico ricreativi
   - Provincia di Rovigo
     - ✓ Area Ambiente
     - ✓ Area Attività Produttive, Turismo, Caccia e Polizia Provinciale
     - ✓ Direzione Generale (Servizio Pesca)
     - ✓ Area Finanziaria (Servizio S.I.T.)
     - ✓ Area Territorio e Trasporti (Servizio Pianificazione Territoriale – Servizio Tutela Territorio
   - Provincia di Belluno
     - ✓ Settore ambiente e territorio
     - ✓ Servizio difesa del suolo

- ✓ Servizio turismo
- ✓ Servizio sviluppo agricolo
- ✓ Servizio mobilità e trasporti

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
- Genio Civile per le Opere Marittime – Trieste (coordinamento per il Triveneto)
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto (Venezia)
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Archeologici del Veneto (Padova)
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso (Venezia)
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (Verona)
- Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoantropologico di Venezia e Laguna (Venezia)
- Autorità di bacino del fiume Adige
- Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione
- Autorità di bacino del fiume Po
- Unione Veneta Bonifiche che raccoglie i seguenti consorzi: Consorzio di bonifica Veronese, Consorzio di bonifica Adige Po, Consorzio di bonifica Delta del Po, Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, Consorzio di bonifica Brenta, Consorzio di bonifica Adige Euganeo, Consorzio di bonifica Bacchiglione, Consorzio di bonifica Acque Risorgive, Consorzio di bonifica Piave, Consorzio di bonifica Veneto Orientale.
- Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
- Parco Regionale della Lessinia
- Parco Regionale Veneto del Delta del Po
- Parco Regionale del Fiume Sile
- Parco Regionale dei Colli Euganei
- Parco Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo
- Parco regionale del Delta del Po Emilia Romagna
- Veneto Agricoltura (come Ente gestore di aree demaniali!)
- UNCEM che raccoglie le seguenti Comunità: Comunità montana Agordina, Comunità montana Alpago, Comunità montana Cadore Longaronese Zoldano, Comunità montana Val Belluna, Comunità montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi, Comunità montana Centro Cadore, Comunità montana Comelico e Sappada, Comunità montana Feltrina, Comunità montana Valle del Boite, Comunità montana del Grappa, Comunità montana delle Prealpi Trevigiane, Comunità montana del Baldo, Comunità montana della Lessinia, Comunità montana Alto Astico e Posina, Comunità montana dall Astico al Brenta, Comunità montana del Brenta, Comunità montana Agno Chiampo, Comunità montana Leogra Timonchio, Comunità montana Spettabile Reggenza Sette Comuni
- Aziende ULSS nn. 1 → 22 (21 in totale)
- Altri Enti
  - ✓ Autorità Portuale di Venezia
  - ✓ Corpo forestale dello Stato - Coordinamento Regionale Veneto
  - ✓ Magistrato alle Acque
  - ✓ ENAC (come autorità per gli aeroporti)
  - ✓ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
  - ✓ ISPRA (in particolare l'ex-INFS)
- Regioni/Province Autonome confinanti
  - Regione Friuli Venezia Giulia
    - o Direzione Ambiente, Energia e politiche per la Montagna
    - o Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali
  - Provincia autonoma di Trento
    - o Dipartimento agricoltura e alimentazione
    - o Dipartimento Risorse forestali e montane
    - o Dipartimento urbanistica e ambiente
  - Provincia autonoma di Bolzano
    - o Dipartimento enti locali, protezione antincendi e civile, foreste, opere idrauliche e sperimentazione agraria e forestale
    - o Dipartimento agricoltura, turismo, libro fondiario e catasto
    - o Dipartimento urbanistica, ambiente e energia

- Regione Lombardia
  - Direzione Ambiente
  - Direzione Agricoltura
- Regione Emilia Romagna
  - Direzione generale agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie
  - Direzione generale ambiente

c. nel Rapporto Ambientale Preliminare era stata esposta l'analisi dello stato dell'ambiente. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale connessi alle questioni ambientali rilevanti sono stati utilizzati per approntare le matrici di valutazione della coerenza rispetto agli obiettivi operativi connessi alle misure di attuazione degli effetti negativi significativi derivanti dall'attuazione del Piano.

d. dopo l'avvenuta adozione del Piano e della proposta del Rapporto Ambientale sono pervenute complessivamente n. 114 comunicazioni da soggetti diversi contenenti complessivamente n. 703 osservazioni/proposte di modifica ai documenti che costituiscono la proposta di piano faunistico venatorio regionale 2014 – 2019. Delle suddette 114 comunicazioni, n. 6 (contenenti complessivamente n. 13 osservazioni/proposte di modifica) rappresentano contributi da parte dei soggetti competenti in materia ambientale già coinvolti nella consultazione preliminare. Tra le osservazioni pervenute n. 203 hanno attinenza con questioni ambientali, tra le osservazioni pervenute n. 1 ha per oggetto i contenuti dal Rapporto Ambientale. Sono stati acquisiti i seguenti pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate:
   - Parere del Parco Regionale Delta del Po Veneto prot. n. 4936 del 24/09/2013 e prot. n. 5495 del 28/10/2013;
   - Parere della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 525094 del 30/09/2013;
   - Parere dell' Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta – Bacchiglione e Autorità di Bacino del Fiume Adige Adige prot. n. 1698 del 05/09/2013;
   - Parere della Comunità montana della Lessinia – Parco Naturale Regionale della Lessinia prot. n. 4075 del 28/10/2013;
   - Parere Arpav prot. n. 99975 del 25/09/2013;
   - Parere del Genio Civile di Rovigo prot. n. 411310 del 30/09/2013.

VISTA l'istruttoria elaborata dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV, sulla scorta dei documenti trasmessi dall'Autorità Procedente con le note prot. n. 359726 del 28.08.13, n. 465687 del 29.10.13, nota del 5.11.13, acquisita al prot. reg. n. 476197, n. 535369 del 06/12/2013, n. 153520 del 09/04/2014 e n. 174271 del 18/04/2014 dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.
- Atteso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentano gli elementi che hanno meritano una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal Piano faunistico-venatorio regionale che è stato redatto in riferimento all'art. 10 della Legge 157/1992 che disciplina i Piani Faunistico-Venatori (PFV). Ai sensi del suddetto articolo, tutto il Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata:
  - alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie per quanto attiene le specie carnivore;
  - al conseguimento della densità ottimale e alla conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, per quanto riguarda le altre specie.

- La pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale è realizzata dalle Regioni e dalle Province mediante la realizzazione di Piani Faunistico-Venatori, rispettivamente di scala regionale e provinciale.
  I commi 3 e 4 dell'art. 10 della Legge 157/1992 definiscono la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione destinata a protezione della fauna selvatica, la percentuale massima destinata a caccia a gestione privata (ai sensi dell'art. 16, comma 1) e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia (secondo le modalità stabilite dall'art. 14).
  Il Piano Faunistico-Venatorio regionale determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Le regioni, inoltre, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di Oasi di protezione e di Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), nonché l'attuazione dei Piani di miglioramento ambientale.
- Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei PFV provinciali descritti in seguito. Relativamente alla pianificazione faunistico-venatoria del territorio provinciale, le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i Piani Faunistico-Venatori, ovvero Piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale e piani di immissione di fauna selvatica tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei Parchi Nazionali e Regionali ed in altri ambiti faunistici.
- Rispetto alla precedente pianificazione il nuovo Piano FVR interviene puntando in misura decisa sulla strada della responsabilizzazione dell'ATC:
  - in modo chiaro vengono definiti e ripartiti, tra ATC ed Ente pubblico, compiti e responsabilità in materia di danni da fauna cacciabile e non;
  - viene ripristinata la piena funzionalità dell'istituto previsto dall'art. 21, comma 13 della LR 50/1993 (aree di rispetto), istituto che viene reso più flessibile nell'applicazione del divieto venatorio;
  - vengono gettate le basi per una piena valorizzazione degli operatori muniti di licenza nell'ambito dei piani di controllo approvati dalle Province ai sensi dell'art.17 della medesima LR 50/1993;
  - vengono definiti meccanismi di controllo sulle immissioni di selvaggina;
  - viene promossa la capacità dell'ATC di formulare programmi annuali di gestione fattibili e sostenibili;
  - viene richiesta la residenza nell'ATC, da parte dei rappresentanti in comitato direttivo del mondo agricolo, al fine di massimizzare il coinvolgimento di detta componente;
  - possibilità di fare dell'istituto dell'ospitalità una fonte di introiti per finanziare gli interventi ambientali, in un'ottica peraltro di controllo sulla sostenibilità della complessiva pressione venatoria.
- Il documento di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) 2014/2019 predisposto dalla Regione Veneto comprende, oltre agli elementi pianificatori, anche la relazione del Regolamento di Attuazione e relativa cartografia allegata.
  Il regolamento di attuazione del piano (art. 8, comma 5, LR 50/1993) prevede in particolare:
  a. lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
  b. l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
  c. le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;

d. criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28;
e. la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;
f. i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

- L'analisi delle diverse componenti ambientali, unitamente alla sua valutazione sintetica effettuata mediante l'individuazione di indicatori strutturati secondo il modello DPSIR e l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico hanno permesso di avere un quadro sufficientemente esaustivo dei fattori di criticità/vulnerabilità presenti sul territorio e degli elementi di pregio da tutelare; in base alle conoscenze acquisite in fase di analisi è stato inoltre possibile individuare la probabile evoluzione del territorio in relazione alle dinamiche in atto, in assenza di progetto di Piano. Ciò ha fornito una base di partenza su cui costruire e valutare le trasformazioni territoriali. L'ipotesi "Zero", il "non fare", ha assunto infatti il ruolo di "grandezza di confronto".
  In assenza dell'attuazione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio verrebbe meno la regolamentazione e la programmazione, in maniera coerente con gli obiettivi di sostenibilità, dell'attività venatoria.
  Il Piano inoltre è strumento fondamentale per le attività di monitoraggio periodico di alcuni elementi faunistici, che, in assenza di Piano, non verrebbero monitorati al di fuori di aree che non ricadono sotto la supervisione di altri enti gestori (Parchi e Siti Natura 2000).
  Il confronto tra i diversi scenari (scenario "zero", scenario di piano e alternativa di piano) è stato condotto mediante la costruzione di due macroindicatori che riportano in modo esaustivo le valutazioni fatte per il territorio oggetto di piano. I macroindicatori sono individuati in riferimento a criteri di sostenibilità e fattori di impatto per ciascuna azione di piano (*Macroindicatore 1 – Criteri di sostenibilità ambientale con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano* e *Macroindicatore 2 – Impatti determinati dalle alternative con relativa Matrice di correlazione – Valutazione del grado di risposta delle alternative di piano*).
- L'analisi effettuata ha permesso di verificare un buon livello di coerenza tra obiettivi di piano e pianificazione sovraordinata. In particolare, molteplici elementi di coerenza si rilevano per obiettivi di piano relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione della biodiversità e delle reti ecologiche ed alla corretta pianificazione del territorio rurale, ossia obiettivi trasversali a molti piani sovraordinati.
- Numerose azioni, per contro, appaiono pienamente coerenti con gli obiettivi di sostenibilità, risultando orientate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni territoriali e ambientali, nonché alla qualificazione di vocazioni funzionali già in essere.
- Le valutazioni condotte hanno permesso di analizzare le azioni di Piano verificandone gli effetti in relazione allo stato delle componenti ambientali o agli elementi di rilevanza presenti nell'ambito indagato. Dall'analisi condotta, tenuto conto delle criticità così come già descritte, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale ed al fine di garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale che il PFV ha fatto propri, sono state individuate alcune azioni di mitigazione.
- Va, comunque, osservato, che negli ambiti di caccia individuati ricadono numerosi beni paesaggistici ed architettonici vincolati. Appare, pertanto, opportuno che il Regolamento di attuazione del Piano contenga opportune direttive/prescrizioni volte alla tutela di detti beni. Analogamente, per la salvaguardia delle aree SIC/ZPS vanno individuate opportune misure e criteri di intervento.
- Per monitorare gli effetti in fase di attuazione sono stati definiti 3 Macrobiettivi che sintetizzano, per categorie, gli obiettivi di piano.

VISTA la relazione istruttoria tecnica 126/2014 del 05.05.2014 svolta dal Servizio Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VIncA-NUVV in ordine al documento di Valutazione di Incidenza Ambientale relativo ai siti della Rete Natura 2000

da cui emerge che le valutazioni risultano non completamente conformi alla normativa vigente (DPR 357/97, artt. 5 e 6) e che le informazioni fornite per l'elaborato in esame non rispettano completamente le indicazioni riportate nell'Allegato A alla DGR 3173/2006 e che i giudizi espressi nello studio sulla significatività delle incidenze, seppur ragionevolmente condivisibili, derivano da metodi soggettivi di previsione che richiedono, in via precauzionale, l'inserimento di alcune prescrizioni.

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, la coerenza esterna è stata verificata con la nuova strategia europea in materia di sviluppo sostenibile è stata varata dal Consiglio dell'Unione Europea il 9 maggio 2006, con il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, con i Piani regionali di settore nonché con i Piani di Area.

VALUTATE le osservazioni pervenute, relative al Rapporto Ambientale e/o inerenti a questioni ambientali ed il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta, di seguito se ne riportano i contenuti sintetici, controdeduzione dell'Autorità Procedente ed il parere di questa Autorità Competente:

N°	SOGGETTO RICHIEDENTE	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE	PARERE DEL VALUTATORE	PARERE DELL'AUTORITA' COMPETENTE
14	Dalle Nogare Mario (socio Riserva Alpina di Tretto)	Richiede l'abbassamento del limite della zona Alpi nella Riserva alpina di Tretto (CA8 del nuovo PFVP di VI) in corrispondenza del Monte Summano (1300 m slm) in relazione alla presenza di Tipica fauna alpina, che non viene correttamente gestita se sotto l'ATC	Osservazione respinta. Per quanto riguarda la ZA, il piano regionale ha recepito in toto la proposta provinciale, che nel caso di VI era di mantenere invariata la conterminazione già vigente nei due passati Piani tenuto conto delle implicazioni positive registratesi a livello gestionale.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
16	Ancè Sandra	Richiesta di sottrazione del proprio fondo alla caccia, o tramite ampliamento della ZRC "Correggio" (pertinenza PFVP di VE), o permettendo comunque la sottrazione del fondo alla caccia; lamenta che il fondo è stato tabellato a divieto di caccia fino al 2012 (probabilmente come area di rispetto) con tabelle fornite dall'ATC, ma poi le è stato chiesto di toglierle.	L'eventuale modifica della ZRC è di pertinenza del piano provinciale; l'interessata potrà formulare richiesta di sottrazione del fondo ai sensi dell'art. 15 commi 3-6 della L. 157/1992 dopo la pubblicazione del nuovo PFVR; l'eventuale istituzione di area di rispetto (art. 21 c. 13 LR 5071993) sarà di competenza dell'ATC una volta entrato in vigore il Piano.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
19	Provincia di Verona - Assessorato Politiche del Settore faunistico (Fabio Venturi)	cap. 8.2: permessi giornalieri d'ospite: no alle limitazioni per i permessi d'ospite alla stanziale e alla migratoria	Proposta respinta. La proposta comporterebbe un accesso incontrollato di ospiti nell'ambito, e quindi una pressione venatoria sulle specie non valutabile, con conseguente possibile impatto.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
19	Provincia di Verona - Assessorato Politiche del Settore faunistico (Fabio Venturi)	cap. 15: indicazioni per le zone addestramento cani con sparo: togliere il punto relativo al recupero della selvaggina liberata e non abbattuta; sostituire "possibilmente recintate" con delimitate; prevedere una data entro la quale possono essere istituite le ZAC; divieto ZAC con sparo permanenti, in quanto altrimenti assimilabili ad AATV.	Osservazioni parzialmente accolte nei termini seguenti: la recinzione delle ZAC con sparo non è un obbligo tassativo bensì viene posto come "auspicio" (possibilmente recintati). Ciò premesso si può prevedere che la recinzione sia mobile, in modo da non incorrere in obblighi in materia edilizia e allo stesso tempo svolgere funzione di contenimento della selvaggina immessa per l'addestramento cani; per quanto concerne l'obbligo di recupero della selvaggina non abbattuta, si da atto che va garantita la messa in atto delle operazioni di recupero, non essendo possibile garantire implicitamente il recupero totale; per quanto riguarda la richiesta di stabilire il limite temporale per l'istituzione, non appare motivata e contrasta comunque con l'iniziativa privata; Viene respinta l'ultima osservazione in quanto l'addestramento cani, ancorché con sparo, non è assimilabile ad attività venatoria.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
21	Coldiretti Veneto (Enzo Pagliano)	Cap. 14 Istituti privatistici: includere nel 10% di diversificazione ambientale anche i vigneti inerbiti, già riconosciuti nell'ambito del greening (PAC).	Premesso che la disposizione citata non viene modificata rispetto al PFVR vigente, si ritiene di accogliere parzialmente la proposta includendo alcune fattispecie di colture arboree inerbite nel computo del 10% di diversificazione ambientale.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
22	ATC VE1 (Luciano	Abrogare la regolamentazione riferita al tronco	Proposta accolta, in considerazione del fatto che la specifica	Si ritiene la controdeduzione coerente con le	Il Rapporto Ambientale

	Babbo)	della Litoranea veneta, in quanto attualmente non vigente a differenza della regolamentazione relativa alle canalette della Laguna Sud, potenzialmente foriera di conflittualità all'interno del mondo venatorio.	regolamentazione non è attualmente più vigente da diversi anni; la proposta quindi non comporta un peggioramento rispetto all'attuale livello di tutela ambientale.	conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
23	AFV Tezzon VE (Nazzareno Mazzarotto)	Si ritiene eccessiva la previsione di almeno il 10% di elementi di diversificazione ambientale (attualmente è il 3%), tra i quali dovrebbero comunque essere ricompresi gli argini; l'aumento del 7% è troppo oneroso e sottrae superficie alla produzione agricola, anch'essa importante anche a fini ambientali e faunistici	La norma richiamata riprende alla lettera l'articolo 32, c. 1 lett. c) del regolamento di attuazione del vigente PFVR., pertanto si tratta di norma già vigente. Si accoglie comunque parzialmente la proposta, dando atto che nel computo del 10% di diversificazione ambientale vengono ricompresi anche gli argini prativi e gli impianti arborei con copertura erbosa.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
24	Bruno Conte	Contrarietà alla possibilità di lanciare lepri di allevamento	La proposta di Piano regionale pone chiaramente l'obiettivo della riduzione dei contingenti di selvaggina cacciabile di allevamento lanciati, purtuttavia non è ipotizzabile imporre da un giorno all'altro un divieto generale, in quanto le realtà territoriali locali sono molto differenti e l'obiettivo dell'autosufficienza può essere perseguito con modalità e tempi differenti.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
25	ARCICACCIA Comitato regionale Veneto	Valichi montani: eliminare la previsione di riclassificazione dei siti di interesse, sulla base dei dati del monitoraggio (continua riga 383)	Osservazione accolta nei termini seguenti: viene chiarito che l'unico valico montano, la cui individuazione è di competenza dei Piani provinciali, è il valico Pizzoc-Millifret e che le altre località riportate in tabella non sono valichi ma siti di interesse per il passo post-riproduttivo, chiarendo altresì che il monitoraggio va esteso per tutta la durata del Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
27	Piccolotto Giuseppe	Viene richiesta l'inclusione della propria azienda agricola in ZRC	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Treviso (trasmessa alla Provincia di Treviso con nota prot. 473929 del 04/11/2013)	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
28	CA Fumane (Angelo Platano)	Zona Alpi: si propone che rimanga invariata rispetto all'attuale avuto riguardo al Comprensorio Alpino di Fumane	Proposta respinta: il PFVR recepisce la proposta provinciale, frutto di un'approfondita azione di mediazione tra le diverse posizioni sociali, avvicinando comunque la Linea Alpi al criterio tecnico richiamato nel DPI.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
29	ATC VI2 (Colalto Carlo per il Comitato direttivo)	Contrarietà alla previsione che i permessi d'ospite alla stanziale possano essere rilasciati solo da ATC autosufficienti	Proposta parzialmente accolta: al fine di mantenere la sostenibilità del prelievo e non incentivare le immissioni, viene previsto che permessi d'ospite alla stanziale in ATC non autosufficienti possano essere concessi, a condizione che il capo abbattuto venga segnato, e conseguentemente "scalato" dal carniere stagionale, da parte del socio ospitante.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
29	ATC VI2 (Colalto Carlo per il Comitato direttivo)	Contrarietà ad azzerare o diminuire le immissioni dopo il 31 agosto	Proposta non accoglibile: la riduzione dei lanci pronta caccia e il miglioramento dei parametri di autosufficienza dell'Atc per la selvaggina stanziale, pur commisurata alle condizioni di partenza di ogni singolo ATC, è un obiettivo strategico dell'intero impianto pianificatorio e risponde a precisi obiettivi di sostenibilità ambientale. Tuttavia, si condivide l'opportunità di non utilizzare i	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore

			termine "azzeramento", dovendosi piuttosto enfatizzare il percorso di riduzione progressiva.		
30	Comencini Francesco Graziano	Unitamente ad una serie di richieste di pertinenza del Piano provinciale, viene formulata la richiesta di deroga per le ZAC al divieto di immissione di selvaggina d'allevamento al di sopra degli 800 metri, in quanto anche al di sotto, a Verona, è presente tipica fauna alpina (capriolo); inoltre chiede che si possa fare addestramento cani anche con Pernice rossa in quanto gli individui di allevamento non sopravvivono e quindi non c'è rischio di inquinamento genetico	Per le osservazioni di pertinenza del Piano provinciale si rimanda alle valutazioni della competente Provincia di Verona, destinataria anch'essa dell'osservazione. Per quanto riguarda le osservazioni di pertinenza regionale, premesso che il capriolo non è ascrivibile alla tipica fauna alpina, si da atto che nella Zona faunistica delle Alpi la Provincia competente può autorizzare immissioni di selvaggina stanziale in deroga al limite degli 800 metri, fatto salvo il recepimento degli esiti della VINCA nonché nel rispetto delle previsioni di cui al punto 2 dell'Allegato D della DGR 1728/2011 (Documento Preliminare di Indirizzo) avuto riguardo alle aree di presenza di specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina. Non è invece accoglibile la proposta relativa alla pernice rossa, essendo da considerare specie alloctona a livello regionale.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
32	Cagnin Giuseppe et al. (firmatari petizione)	Dare evidenza nella cartografia del Piano e consentire la tabellazione a divieto di caccia del sedime dell'ex ferrovia Ostiglia Treviso e la Villa Palladiana (a vincolo paesaggistico ex D.lgs 42/2004) in modo da tutelarla a divieto di caccia	Osservazione non pertinente: la cartografia del piano regionale non riporta i vincoli paesaggistici, che peraltro non rilevano rispetto alla possibilità di esercizio venatorio. L'individuazione dell'area indicata quale oasi di protezione è di competenza del Piano provinciale. Da considerare l'opportunità di prevedere forme di tutela per le piste ciclabili asfaltate e ufficialmente tabellate.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento. Il rapporto ambientale riporta che è necessario prevedere, per le piste ciclabili segnalate con adeguanta cartellonistica autorizzata, una fascia di rispetto di 50 m così come per le strade carrabili	Si prende atto del parere del valutatore
34	Associazione la Siepe Onlus (Franceschi Andrea et al. Soci firmatari)	Tutela con divieto di caccia del sedime dell'ex ferrovia Treviso- Ostiglia (pista ciclabile) e inserimento in cartografia del piano	Osservazione non pertinente: la cartografia del piano regionale non riporta i vincoli paesaggistici, che peraltro non rilevano rispetto alla possibilità di esercizio venatorio. L'individuazione dell'area indicata quale oasi di protezione è di competenza del Piano provinciale. Da considerare l'opportunità di prevedere forme di tutela per le piste ciclabili asfaltate e ufficialmente tabellate.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento. Il rapporto ambientale riporta che è necessario prevedere, per le piste ciclabili segnalate con adeguanta cartellonistica autorizzata, una fascia di rispetto di 50 m così come per le strade carrabili	Si prende atto del parere del valutatore
37	ATC TV1 (Domenico Smania)	Si richiede la modifica di ZRC all'interno dell'ATC 1 (continua riga 358)	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Treviso (Provincia in indirizzo)	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
38	CA Caprino Veronese (Zanetti Tiziano)	Si chiede il ripristino della linea Alpi come da precedente PFVR, motivata con allegata relazione tecnico-faunistica (gestione Tipica fauna alpina)	Proposta respinta: il PFVR recepisce la proposta provinciale, frutto di un'approfondita azione di mediazione tra le diverse posizioni sociali, avvicinando comunque la Linea Alpi al criterio tecnico richiamato nel DPI.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
40	Confagricoltura Treviso, CIA Treviso e Coldiretti	1. creazione nuova area protetta tra Fiume Livenza e Bosco Olmé di Cessalto	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Treviso (Provincia in indirizzo)	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le	Si prende atto del parere del valutatore

	Treviso			competenze pianificatorie del PFVP	
40	Confagricoltura Treviso, CIA Treviso e Coldiretti Treviso	2. previsione di un piano di rotazione delle aree di divietro (casi e ZRC) nel corso della pianificazione, per limitare i danni, più razionale sfruttamento selvaggina e rotazione aree cacciabili	Le osservazioni trovano già parziale accoglimento nelle previsioni del Piano regionale, laddove si prevede la possibilità di modifica in corso di pianificazione delle ZRC, tuttavia le modifiche deveno essere motivate e funzionali al raggiungimento degli obiettivi gestionali e non aprioristicamente applicative del principio di "rotazione" del divieto venatorio.	L'Allegato A1 della DGR 317306 richiama i Piani da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza nel settore faunistico venatorio. A livello nazionale la valutazione di incidenza viene regolata da DPR 359/97 e s.m.i. Il comma 2 dell' art. 5 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Sono altresí da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
40	Confagricoltura Treviso, CIA Treviso e Coldiretti Treviso	7: limitazione delle giornate di caccia a due sole alla settimana con orario dall'alba a mezzogiorno	Osservazione non di pertinenza della pianificazuione faunistico-venatoria, in quanto concernente il calendario venatorio.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVP	Si prende atto del parere del valutatore
40	Confagricoltura Treviso, CIA Treviso e Coldiretti Treviso	10: domanda perché è richiesta la VINCA per l'istituzione degli istituti privatistici, ZAC, appostamenti e non per i territori liberi	Il quesito trova risposta nel richiamo alla normativa vigente in materia di valutazione di Incidenza, che prevede che la stessa debba accompagnare ogni istanza che da seguito ad una autorizzazione che comporta potenziali impatti sui siti Natura 200, gli habitat e le specie.	L'Allegato A1 della DGR 317306 richiama i Piani da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza nel settore faunistico venatorio. A livello nazionale la valutazione di incidenza viene regolata da DPR 359/97 e s.m.i. Il comma 2 dell' art. 5 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. Sono altresí da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
41	ATC VE5 Lagunare (Giampaolo Tolotti)	Regolamento TVL: come per il territorio deltizio, che sia possibile rilasciare permessi d'ospite, ma senza che il socio ospitante rinunci alla	Proposta accolta parzialmente: in analogia a quanto disciplinato per il territorio deltizio, viene concessa la possibilità di permessi giornalieri d'ospite anche nel TLV (esclusa la caccia lungo le canalette demaniali di cui al cap. 9.4), purché a	La controdeduzione è coerente con la valutazione ambientale svolta.	Si prende atto del parere del valutatore

		giornata (la sostenibilità è garantita dal n° di postazioni di caccia), l'ATC fissa la quota per gli ospiti	fronte della rinuncia della giornata di caccia del socio ospitante. Solo in questo modo infatti può essere garantita la pressione venatoria predeterminata per il TVL, essendo consentito anche l'appostamento temporaneo al di fuori degli appostamenti individuati dalla provincia.		
41	ATC VE5 Lagunare (Giampaolo Tolotti)	TVL: obbligo di coprire le botti a fine stagione solo nei periodi e nelle aree effettivamente sensibili (presenza di pulli di specie vulnerabili)	Proposta non accolta: trattasi di norma di tutela in generale per tutta la fauna e non solamente dei pulli. Peraltro non si capisce quale vantaggio ci sarebbe a coprirle solo per una parte della stagione di caccia chiusa, laddove l'onere di coprirle e scoprirle dovrebbe comunque essere assolto.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
41	ATC VE5 Lagunare (Giampaolo Tolotti)	TVL: regolamentazione canalette: esercizio consentito dalla terza domenica di settembre e non dalla prima di ottobre, in analogia con il resto dell'ATC	Proposta non accolta trattandosi di caccia da appostamento acquatico rivolto essenzialmente alla avifauna acquatica (anatidi), che nelle ZPS (le canalette demaniali di cui trattasi ricadono tutte in Rete Natura 2000) possono essere cacciati, con l'esclusione del solo Germano reale, non prima dell'inizio di ottobre ai sensi del DM 17.10.2007.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
41	ATC VE5 Lagunare (Giampaolo Tolotti)	VINCA Laguna di Venezia: divieto di costruzione di appostamenti dal 1° aprile al 31 luglio, limitatamente alle porzioni di territorio effettivamente vulnerabili, individuate dalla Provincia	Proposta non accolta in quanto modifica l'incidenza ambientale del PFVR sugli habitat e le specie presenti nel sito Laguna di Venezia	La controdeduzione è coerente con la valutazione ambientale svolta.	Si prende atto del parere del valutatore
46	Marchiori Gabriele	AFV vallive : pasturazione e carnieri eccessivi a danno della caccia nel territorio libero lagunare; rievoca tempi passati con maggiore sintonia tra caccia privatistica e programmata (giornate in valle per cacciatori dell'ATC); mancato coordinamento tra le giornate di caccia in valle e in canaletta demaniale; le recinzione delle valli impediscono il recupero della selvaggina coi cani;	Osservazione di carattere generale che non contiene specifiche proposte o richieste di modifica della proposta di PFVR	La controdeduzione è coerente con la valutazione ambientale svolta.	Si prende atto del parere del valutatore
46	Marchiori Gabriele	Per favorire la selvaggina stanziale, vengono formulate una serie di proposte relative all'orario di addestramento cani, numero di cani per cacciatore, limitazione caccia vagante a dicembre, non effettuazione della preapertura	Proposte non pertinenti in quanto attengono il calendario venatorio	La controdeduzione è coerente con la valutazione ambientale svolta.	Si prende atto del parere del valutatore
47	FIDC Sezione Comunale S. Michele al Tagliamento	Regolamento TVL: eliminare la regolamentazione canalette della Litoranea Veneta	Proposta accolta, in considerazione del fatto che la specifica regolamentazione non è attualmente più vigente da diversi anni; la proposta quindi non comporta un peggioramento rispetto all'attuale livello di tutela ambientale.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
47	FIDC Sezione Comunale S. Michele al Tagliamento	modifica confini ZRC Fossalta di Portogruaro	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Venezia (Provincia in indirizzo)	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto	Si prende atto del parere del valutatore

				Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	
47	FIDC Sezione Comunale S. Michele al Tagliamento	TVL: reinserimento dell'intero canale di Lovi nel TVL di Caorle, estendendo eventualmente i confini della ZPS limitrofa	L'osservazione è accolta nella misura in cui l'estensione del TLV di Caorle non è stato modificato rispetto al vigente PFVR. La modifica della conterminazione delle ZPS non rientra invece nelle competenze del PFVR.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
48	Riserva alpina TV 8 Comuda Caerano (Poloniato Gianni)	richiesta modifica ZRC	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Treviso. La nota è stata trasmessa per il seguito di competenza all'Amministrazione provinciale (prot. 486373 dell'11/11/2013).	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
49	Comune di Vescovana PD (Elena Muraro)	richiesta ampliamento ZRC	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Padova. La nota è stata trasmessa per il seguito di competenza all'Amministrazione provinciale (prot. 486560 dell'11/11/2013).	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
50	ATC VR2 "dei Colli" (Giorgio Framarin)	Cap. 5 Valichi montani: contrario all'istituzione di valichi montani nel territorio di competenza	L'individuazione dei valichi montani è di competenza del piano provinciale, nel caso specifico quello di Verona. Si evidenzia peraltro che il Piano provinciale di Verona non ha individuato alcun punto classificato come valico montano ai sensi e per i fini di cui all'art. 21 c. 3 della L. 157/1992.	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
50	ATC VR2 "dei Colli" (Giorgio Framarin)	Cap. 8.2: permessi giornalieri d'ospite: fissare un tetto massimo ai permessi giornalieri alla stanziale, in quanto con l'attuale formulazione non è possibile alcun permesso	L'attuale formulazione della proposta di regolamento in materia di permessi d'ospite fissa già un tetto massimo e le condizioni per il rilascio di permessi giornalieri d'ospite alla stanziale.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
52	CA VR5 San Zeno di Montagna (Finotti Simone)	ZA: critica la scelta di modificare la Linea Alpi in provincia di Verona, cancellando conseguentemente i CA di Rivoli e Caprino veronese, appellandosi a motivi di storicità, di tutela della fauna (soprattutto in inverno e in occasione di nevicate precoci) e di densità venatoria	Proposta respinta: il PFVR recepisce la proposta provinciale, frutto di un'approfondita azione di mediazione tra le diverse posizioni sociali, avvicinando comunque la Linea Alpi al criterio tecnico richiamato nel DPI.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	VINCA regionale: dovrebbe essere valutazione appropriata e non fermarsi alla fase di screening, perché è discutibile che il prelievo venatorio non sia quantitativamente significativo per diverse specie, soprattutto in	L'osservazione è di carattere generale e non è accompagnata da dati oggettivi a sostegno di quanto affermato. La VINCA del PFVR, che include in sé anche le conclusioni delle VINCA dei Piani provinciali, contestualizza e giustifica con dati oggettivi le motivazioni che consentono di fermarsi alla fase di screening non rilevandosi impatti significativi sugli habitat e sulle specie.	La DGR 3173/2006, all. A e A1, prevede che venga svolta prima la selezione preliminare - screening e, qualora le informazioni acquisite attestano o suggeriscono che effetti significativi negativi sono possibili o che non esistono	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria

		pianura a causa della diminuzione di TASP		sufficienti certezze riguardo all'adeguatezza della valutazione effettuata, risulta necessario procedere con una relazione di valutazione appropriata. Spetta all'estensore della valutazione di incidenza ed all'autorità competente evidenziare la necessità di procedere con la valutazione appropriata.	
53	LIPU Coordinamento Veneto	Contrarietà a qualsiasi reintroduzione di specie cacciabili (in particolare lepre e fagiano)	L'osservazione non è accoglibile in toto in quanto non è sostenibile un azzeramento globale dei ripopolamenti a scopo venatorio, come richiesto. Peraltro uno degli obiettivi gestionali perseguiti nella nuova pianificazione è un miglioramento oggettivo dei parametri di autosufficienza faunistica dei territori con riduzione dei contingenti di selvaggina immessa. A tal fine è previsto che gli ATC debbano predisporre un programma di gestione pluriennale della selvaggina stanziale con obiettivi espressi quantitativamente.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	Contrarietà ai piani di abbattimento della volpe per la salvaguardia della stanziale	Osservazione non di pertinenza del Piano faunistico venatorio regionale, in quanto l'attività di controllo della fauna selvatica è di competenza delle Province. Peraltro, nel merito si evidenzia come i piani di controllo della volpe sono soggetti al parere dell'ISPRA.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	Convertire subito i SIC in ZSC per dare subito attuazione al divieto di utilizzo di munizioni a piombo previsto dal DM 17/10/2007	Conversione non di pertinenza del PFVR.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	Utilizzo munizioni senza piombo per la caccia di selezione e per la caccia fuori dalle zone umide: prevedere un tempo massimo improrogabile di adeguamento, non sufficiente la formazione dei cacciatori	Osservazione non accolta: mentre la normativa nazionale e le convenzioni internazionali a tutt'oggi non dispongono alcuna limitazione nell'utilizzo delle munizioni a piombo (con l'esclusione delle ZPS ricadenti in zone umide, dove la Regione Veneto ha disposto il divieto a partire dal 2007), con il nuovo PFVR vengono introdotte importanti misure al fine di pervenire in un congruo arco temporale alla progressiva sostituzione delle munizioni contenenti piombo.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	Corsi di riconoscimento per occhione, croccolone e calandrella: devono essere obbligatori	L'osservazione parzialmente accolta: viene inserito l'obbligo di corsi di riconoscimento per occhione, croccolone e calandrella nei siti ove è segnalata la presenza.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	Monitoraggio tarabuso, schirbilla e schirbilla grigiata: non è sufficiente ad attenuare l'impatto	L'osservazione è di carattere generale e non è accompagnata da dati oggettivi a sostegno di quanto affermato. La VINCA del PFVR, che include in sé anche le conclusioni delle VINCA dei Piani provinciali, contestualizza e giustifica con dati oggettivi le conclusioni reggiunte.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	Limitazione delle ZAC nei siti Natura 2000 riferita ai piani di gestione	Osservazione di pertinenza dei Piani provinciali.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	La prevista distanza di 200 metri delle ZAC da oasi e ZRC è insufficiente alla riduzione del disturbo.	Osservazione di pertinenza delle VINCA dei Piani provinciali. Si evidenzia peraltro, nel merito, che le oasi e le ZRC non necessariamente ricadono in siti Rete Natura 2000, e che l'osservazione non è contestualizzata da dati oggettivi.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore

53	LIPU Coordinamento Veneto	Impatto dell'addestramento cani sul succiacapre: portare la sospensione fino al 15 agosto; per gli acquatici, verificare puntualmente la fine della nidificazione per le attività che la impattano	Osservazione di pertinenza delle VINCA dei Piani provinciali.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	Aumentare le Oasi e ZRC nelle varie province all'interno di SIC e ZPS	Osservazione di pertinenza dei Piani provinciali.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
53	LIPU Coordinamento Veneto	Valichi montani: individuazione insufficiente, in alcuni siti (Vicenza) prevista solo la limitazione "Zona A" e non il divieto assoluto	Osservazione di pertinenza dei Piani provinciali, a cui compete l'individuazione dei valichi montani.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
55	Mason Romolo et al (firmatari petizione)	Istituzione di area di tutela in corrispondenza del corridoio ecologico rappresentato dalla ciclopedonale ex ferrovia Treviso-Ostiglia ed inserimento, nel relativo regime di tutela, di alcuni terreni contigui	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Padova (Provincia in indirizzo)	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
56	Bernardi Igino et al (firmatari petizione)	Istituzione area di tutela del corridoio ecologico della ciclopedonale ex ferrovia Treviso-Ostiglia	Osservazione di pertinenza dei Piani provinciali di Padova e di Treviso (Province in indirizzo)	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
57	Mattiello Alessandro et al (firmatari petizione)	istituzione area di tutela del corridoio ecologico della ciclopedonale ex ferrovia Treviso-Ostiglia (vedi n. 56)	Osservazione di pertinenza dei Piani provinciali di Padova e di Treviso (Province in indirizzo)	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
58	Trevisan Giuseppe et al (firmatari petizione)	istituzione area di tutela del corridoio ecologico della ciclopedonale ex ferrovia Treviso-Ostiglia (vedi n. 56)	Osservazione di pertinenza dei Piani provinciali di Padova e di Treviso (Province in indirizzo)	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
59	Mason Marco et al (firmatari petizione)	istituzione area di tutela del corridoio ecologico della ciclopedonale ex ferrovia Treviso-Ostiglia (vedi n. 56)	Osservazione di pertinenza dei Piani provinciali di Padova e di Treviso (Province in indirizzo)	———	———
64	Società Valnova srl (Bruno Facchetti)	Richiede che la regolamentazione prevista al cap. 9.4 venga applicata anche per il tronco di Litoranea veneta compresa tra il Porto di	Osservazione non accolta, alla luce della revisione più generale delle disposizioni in questione, sulla base delle osservazioni che richiedono che la fruizione venatoria dell'area venga fatta sulla base delle norme attualmente	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto	Si prende atto del parere del valutatore

		Falconera e il Canale di Lovi, denominato Canale Canadare, in analogia al resto del tronco di Litoranea, per limitare il disturbo venatorio e a maggiore tutela dell'oasi di Valle vecchia e dell'AFV Valnova (il Canale divide le due aree)	vigenti, che non dispongono di regolamentazione particolare come invece per la caccia nelle canalette demaniali della Laguna Sud.	Ambientale.	
65	ATC PD 5 (Silvano Trombetta)	Scorporare il territorio del comune di Codevigo dalla ZPS, in quanto in toto territorio agricolo a orteggi	Osservazione non di pertinenza della pianificazione faunistico venatoria, che non può disporre in ordine alla conterminazione dei siti Natura 2000.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
67	Confagricoltura Veneto (Sergio Bucci)	14.2: eccessivo 10% di elementi naturali escludendo elementi arborei coltivati	La norma richiamata riprende alla lettera l'articolo 32, c. 1 lett. c) del regolamento di attuazione del vigente PFVR, pertanto si tratta di norma già vigente. Si accoglie comunque parzialmente la proposta, dando atto che nel computo del 10% di diversificazione ambientale vengono ricompresi anche gli argini prativi e gli impianti arborei con copertura erbosa.	La controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
67	Confagricoltura Veneto (Sergio Bucci)	Cap. 18: estendere la possibilità di sottrazione: a tutte le colture pluriennali; non solo alle cooperative sociali ma a tutte le aziende agricole riconosciute sociali ai sensi della LR 14/2013; a tutta la superficie aziendale degli agriturismi e distanza di 500 metri dagli edifici aziendali. Non serve la relazione del perito.	Proposta parzialmente accolta: inclusione nella fattispecie di cui al punto 3.2 di tutte le aziende con carattere e finalità sociale. Non si ritiene invece plausibile la sottrazione "a priori" secondo distanze predeterminate dei terreni di pertinenza di aziende agrituristiche, in quanto l'incompatibilità con l'attività venatoria dipende dalle specifiche attività poste in essere nei terreni medesimi. Per lo stesso motivo non si ravvisano le condizioni per l'incompatibilità "a priori" di tutte le colture pluriennali con l'attività venatoria, posto che le stesse sono già tutelate ai sensi dell'art. 15 c. 7 della L. 157/92.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
67	Confagricoltura Veneto (Sergio Bucci)	Cap. 18: fondi sottratti anche senza la sussistenza di esigenze di protezione di colture specializzate (tipologia a): condizioni troppo limitanti e inopportunità di motivare la richiesta (è accolta se non ostacola la pianificazione)	Proposta parzialmente accolta: ferme restando le condizioni poste per quanto riguarda la compatibilità con la pianificazione, viene accolta la proposta di non richiedere una motivazione oggettiva a corredo della richiesta di sottrazione, richiesta che, ai sensi di legge, "è accolta se non ostacola la pianificazione faunistico-venatoria".	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
67	Confagricoltura Veneto (Sergio Bucci)	Richiede che : a) viene richiesta la definizione di ulteriori tipologie di coltivazioni da tutelare ai sensi dell'art. 15 c. 7 della L. 157/92 b) si identifichi il cacciatore con cartellino di riconoscimento.	a) osservazione non accolta in quanto non vengono formulate proposte concrete di modifica; b) osservazione che presuppone, a fini di accoglimento, un intervento legislativo a livello anche nazionale.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
68	Corpo Forestale dello Stato - UTB di Verona (Fabio Gorian)	Segnala il mancato inserimento della proprietà demaniale "Monte Rotolon" di Recoaro Terme, in gestione al CFS, tra le foreste demaniali (cap. 5 della Relazione) ai fini del divieto di cui all'art. 21 lett. c) della L. 157	A seguito di interlocuzione con il comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, soggetto gestore dell'area oggetto dell'osservazione, si condivide la previsione di includere l'area medesima tra le foreste demaniali regionali ad avvenuta definizione della precisa conterminazione della stessa, della relativa tabellazione e predisposizione di specifico Piano di gestione. Il divieto di cui all'art. 21 . c. 1 lett. c) della L. 157/92 risulta difficilmenete applicabile, e conseguentemente fonte di contenzioso, laddove l'area non sia chiaramente individuata e conterminata, come previsto per le foreste demaniali di cui al capitolo 5 della Relazione al PFVR.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore

69	Lega per l'Abolizione della Caccia (Cantù Ezio)	Insufficiente individuazione dei valichi montani; contesta inoltre che vengano individuati nel piano regionale quando la legge attribuisce la competenza ai piani provinciali	Osservazione non pertinente: l'individuazione dei valichi è effettivamente stata fatta dai Piani provinciali, il piano regionale si limita a riportare l'esito dell'individuazione nella relazione del Piano e a prevedere le opportune attività di monitoraggio nei siti di interesse per la migrazione non riconducibili alla definizione di valico.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
70	Provincia di Venezia - Assessorato alla Caccia (Mario Dalla Tor)	cap. 4.3: togliere la previsione dell'affidamento della gestione delle oasi e del relativo piano di gestione, in quanto non se ne ravvisa l'opportunità. Eliminare anche la previsione di trasmettere i relativi dati alla Regione.	Proposta non accolta: le incombenze gestionali non sono necessariamente complesse, tuttavia si ritiene debbano essere oggetto di pianificazione per giustificare l'istituzione dell'oasi stessa. Se la gestione viene demandata a terzi, il piano lo predisporranno questi ultimi, altrimenti rimane in capo alla Provincia stessa. L'affidamento in gestione è peraltro previsto dalla legge 157/92, art. 10 c. 4. L'invio dei dati alla Regione non va inteso come una ingerenza nelle competenze gestionali della Provincia ma una mera acquisizione dei dati conoscitivi, peraltro limitata ad una sola volta nel corso del ciclo pianificatorio.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
70	Provincia di Venezia - Assessorato alla Caccia (Mario Dalla Tor)	Cap. 9.5.1: programma di alimentazione di soccorso dell'avifauna: viene proposta la cancellazione dell'intero paragrafo in quanto non chiaro e implicante un provvedimento autorizzativo della Provincia	La proposta di cancellazione del paragrafo non è accoglibile in quanto detto paragrafo mira a fornire indirizzi su un tema importante nella gestione ambientale e faunistica delle aziende valive. Si accoglie la proposta di chiarire meglio la data di inizio della stagione autunnale, che si attesta al 21 settembre, nonchè il fatto che non è necessario un provvedimento autorizzativo provinciale autonomo in quanto il programma pluriennale è allegato alla determina di concessione.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
70	Provincia di Venezia - Assessorato alla Caccia (Mario Dalla Tor)	Cap. 13: si propone di limitare il vincolo della distanza di 100 metri dai soli appostamenti fissi in funzione.	Nell'evidenziare che trattasi di disposizione già attualmente vigente nella formulazione proposta dal PFVR, la proposta di modifica non è accoglibile in quanto, trattandosi di norma per la sicurezza, non rileva se l'appostamento sia fisso o temporaneo.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
70	Provincia di Venezia - Assessorato alla Caccia (Mario Dalla Tor)	cap. 15 obbligo di recupero della selvaggina non abbattuta	Proposta accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
72	Camera Orlando	Richiede che la propria azienda continui ad essere inclusa in ZRC come nella precedente pianificazione	Osservazione di pertinenza del piano provinciale, peraltro la Provincia risulta in indirizzo alla nota.	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
73	Associazione Verdelitorale (Gianluigi Bergamo)	Inoltrata alla Regione dalla Provincia di Venezia con nota prot. 94862 del 31/10/2013 per presunti profili di interesse regionale. Si richiede il ripristino dell'Oasi di protezione nell'area Ca' Savio - Punta Sabbioni, già revocata con DGR 2653/2007.	L'osservazione è di esclusiva pertinenza del Piano provinciale, anche se è richiamato il provvedimento di Giunta regionale con il quale è stato modificato il PFVR 2007/2012.	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore

74	Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Treviso (Bonotto Alessandro)	Individuazione corridoio di protezione tra il Fiume Livenza e l'area del Bosco di Olmè di Cessalto	Di pertinenza del Piano provinciale, a cui l'osservazione è parimenti indirizzata	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
74	Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Treviso (Bonotto Alessandro)	Prevedere un piano di rotazione dei territori destinati ad oasi e ZRC per esercitare la caccia su diversi territori e limitare la creazione di danni all'agricoltura	Proposta non accoglibile: le ZRC e le Oasi hanno precise finalità gestionali che si esplicano in un arco temporale di respiro pluriennale, non possono esser considerate mere aree a divieto di caccia.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
74	Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Treviso (Bonotto Alessandro)	Prevedere limitazione e fissazione delle giornate di caccia da calendario venatorio per facilitare l'organizzazione del lavoro agricolo	Osservazione non pertinente in quanto riguarda il calendario venatorio.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
74	Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Treviso (Bonotto Alessandro)	Viene richiesto il motivo per cui la richiesta di concessione per istituti privatistici deve essere accompagnata, laddove necessario, da Valutazione d'incidenza	La motivazione è l'adempimento di normativa vigente, che prevede che ogni istanza autorizzativa che ha possibile incidenza sui siti natura 2000, habitat e specie sia accompagnata da relazione di incidenza ambientale	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
75	Coldiretti - Confagricoltura - CIA Sezioni provinciali di Rovigo	Criteri per l'individuazione ed istituzione degli Istituti di protezione: no ZRC in aree a produzione agricola specializzata, no ad ampliamento delle Oasi esistenti per aumento specie nocive, rotazione periodica degli istituti nel corso della Pianificazione e assenso dei proprietari, anche dei fondi adiacenti, per l'istituzione degli istituti	Proposta non accolta, per quanto non già previsto dalla proposta di PFVR e dalla normativa vigente: premesso che l'individuazione degli istituti di protezione è pertinenza dei Piani provinciali, il DPI già stabilisce come criterio per la loro collocazione la compatibilità con le attività agricole esistenti e la normativa stabilisce i termini per la manifestazione di opposizione da parte dei proprietari dei fondi. La proposta di PFVR stabilisce le condizioni per l'eventuale modifica delle ZRC in corso di Piano, ZRC che peraltro esplicano di norma la loro funzione nell'arco della durata quinquennale del Piano stesso.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
75	Coldiretti - Confagricoltura - CIA Sezioni provinciali di Rovigo	Applicazione dell'art. 15 c. 7 della L. 157/92 individuando ulteriori categorie di terreni coltivati in cui sia vietata l'attività venatoria; proteggere le colture con uso di manichette per la fertirrigazione a terra; durante la trebbiatura, applicare distanza di sicurezza non dalla macchina operatrice ma dall'intero appezzamento	Proposte non accoglibili in quanto non pertinenti il PFVR bensì la normativa venatoria (divieti e distanze di sicurezza). Il PFVR consente la tutela delle colture specializzate che contemplano investimenti strutturali attraverso l'istanza di fondo sottratto, nel qual caso viene vietata non solo la caccia vagantiva ma ogni forma di esercizio venatorio.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
76	ATC VI1 Nord	ZAC con sparo: eliminare la previsione dell'obbligo di recinzione, in quanto dette Zone,	La recinzione delle ZAC con sparo non è un obbligo tassativo bensì viene posto come "auspicio" (possibilmente recintati). Ciò premesso si può	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto	Si prende atto del parere del valutatore

		collocate per lo più su terreni privati, durante la stagione venatoria vengono destituite per il normale esercizio della caccia.	prevedere che la recinzione possa essere mobile, in modo da non incorrere in obblighi in materia edilizia e allo stesso tempo svolgere funzione di contenimento della selvaggina immessa per l'addestramento cani.	Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	
77	Arzenton Claudio	Mancata previsione in cartografia dei PFVP delle ZAC, con l'esclusione del PFVP di Rovigo. Si chiede se la VAS e VINCA verranno aggiornate allorché saranno istituite le ZAC nelle altre province.	Come indicato nel DPI, non sono state individuate cartograficamente le ZAC laddove non è possibile prevederne l'istituzione, che dipende dall'iniziativa privata. Le VINCA provinciali e quella regionale peraltro contemplano l'attività di addestramento tra quelle oggetto di valutazione ed inoltre le ZAC saranno assoggettate puntualmente a VINCA secondo le previsioni degli stessi Piani provinciali. Pertanto è comunque assicurata la procedura valutativa preliminarmente all'istituzione di dette Zone	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
77	Arzenton Claudio	Prevedere l'obbligo di casi interna all'AFV con percentuale di territorio fissa anche per le AFV di pianura e conseguentemente sottrarre al vincolo di protezione alcuni territori a gestione programmata	Eventuali aree di divieto all'interno degli istituti privatistici comunque non possono compensare la percentuale di territorio a gestione programmata che deve per legge essere destinata a protezione della fauna. La finalità faunistica e ambientale delle AFV viene perseguita anche nelle aree a gestione venatoria, pertanto si ritiene di non accogliere la proposta.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
77	Arzenton Claudio	Zona Alpi: dovrebbe essere innalzata dappertutto sulla quota altimetrica degli 800 m slm, coerentemente alla norma di divieto di immissioni sopra tale quota per tutelare la tipica fauna alpina.	Proposta non accolta: la conterminazione della Zona Alpi non segue il solo criterio faunistico bensì anche sociale e di tradizione venatoria: in tal senso il criterio altimentrico è limitativo rispetto a situazioni ormai consolidate che le Province hanno proposto di mantenere e che si è ritenuto di accogliere nella proposta di PFVR.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
78	Congfagricoltura Verona, Coldiretti Verona, CIA Verona	a) Divieto permanente di caccia nei vigneti e uliveti specializzati e nei pioppeti nei primi quattro anni dall'impianto. b) Possibilità di richiedere la sottrazione dell'intero fondo per aziende che esercitano attività di turismo rurale	a) Proposta non accolta in quanto appare non motivata né giustificabile sotto i profili dell'esigenza di tutela dall'attività venatoria (vigneti e uliveti sono già tutelati fino al raccolto e possono già beneficiare della sottrazione del fondo se presentano connotazioni di specializzazione su base impiantistica). b) Il Piano prevede già una "corsia preferenziale", ai fini della sottrazione, per gli agriturismi.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
78	Congfagricoltura Verona, Coldiretti Verona, CIA Verona	ZAC con sparo: consentire dimensioni fino a 100 ettari con minimo 10, al fine di dare maggiore tutela al territorio circostante.	Proposta non accoglibile in quanto la motivazione appare non comprensibile e contraddittoria.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
80	FIdC sezione provinciale di Venezia	Ricognizione delle ZRC previste in relazione all'autosufficienza degli ATC e, in caso, costituire due ZRC "serbatoio" provinciali. Riduzione casi di Valleveccchia per istituzione di Zona Addestramento Cani "Dossetto". Controllo e prelievo delle specie causa di danno anche nelle casi e istituti privatistici.	Osservazione di pertinenza del piano provinciale, peraltro la Provincia risulta in indirizzo alla nota. L'osservazione relativa alle attività di controllo peraltro non è pertinente con i contenuti dei Piani provinciali.	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
80	FIdC sezione provinciale di Venezia	Territorio lagunare e vallivo: individuazione e regolamentazione. Vengono puntualizzati diversi aspetti regolamentari di dettaglio, a proposito della tabellazione, dell'individuazione delle casi all'interno delle AFV, della gestione e manutenzione degli appostamenti, della quota	Le proposte sono in parte compatibili con quanto già previsto dalla proposta di Piano e quindi non necessitano di modifiche dello stesso (appostamenti, individuazione casi interne alle AFV, regolamentazione del foraggiamento di soccorso); altre non sono di pertinenza del PFVR, ma riguardano la normativa edilizia (rimozione dell'appostamento al termine della stagione venatoria), ovvero ambientale in materia di Rete Natura 2000 (confini delle	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore

		di accesso al TLV, della regolamentazione particolare dell'esercizio venatorio lungo le canalette e la Litoranea veneta.	ZPS). Proposta accolta nella parte in cui si chiede di non applicare la normativa speciale per le canalette per il Tronco di Litoranea veneta, in continuità con la regolamentazione degli ultimi anni (vedi analoghe osservazioni precedenti n. 47 e 22)		
82	Sergio Dante	Proposte di limitazione e di regolamentazione dell'attività venatoria, con particolare riferimento alla lepre, con introduzione di sanzioni accessorie (da introdurre nello statuto tipo), nonché di norme sulla vigilanza venatoria	Proposte non pertinenti in quanto attengono al calendario venatorio. Le sanzioni accessorie proposte dovrebbero inoltre essere introdotte a livello di legge regionale e non possono essere oggetto dello Statuto tipo o dei patti associativi.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
82	Sergio Dante	Verificare il numero di accessi a valle Millecampi (territorio lagunare vallivo ricadente in provincia di PD), in quanto attualmente ritenuto eccessivo	La proposta trova già accoglimento nel nuovo PFVR, che stabilisce l'accesso al TVL sulla base del numero di appostamenti di caccia provinciali.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
84	Cenedese Alessandro - ATC TV8	Gestione selvaggina stanziale: eliminare il divieto di lanciare selvaggina dopo il 31 agosto	La proposta di Piano non contempla il divieto citato, bensì la semplice previsione di programmare, nel piano pluriennale di gestione della selvaggina stanziale, un obiettivo gestionale coerente con quello di ridurre i contingenti "pronta caccia" immessi. La proposta è pertanto già accolta nella proposta di PFVR.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
85	LAC Lega per l'abolizione della Caccia Vicenza	Valichi montani: viene sollevata la questione della competenza dei piani provinciali nell'individuazione del valico e la mancata tutela con divieto di caccia da appostamento dei siti individuati dalle Province. Classificazione di valico montano non esclusivamente sulla base del criterio del passaggio bensì anche delle caratteristiche fisiche e storiche del sito.	La proposta di PFVR risulta già coerente con quanto osservato per quanto attiene alla competenza dei Piani provinciali nell'individuazione dei valichi: infatti il Piano regionale si limita a riportare in Relazione quanto contenuto nei Piani provinciali, dai quali emerge un unico valico montano "propriamente" detto (Pizzoc in Provincia di TV), per il quale vige automaticamente (e non perché imposto dal Piano regionale) il divieto di cui all'art. 21 c. 3 della L. 157/92. Parimenti di competenza provinciale è l'individuazione delle aree in cui sono collocabili gli appostamenti fissi. Nei siti che i Piani provinciali individuano non come valichi bensì come aree di interesse per la migrazione, il Piano regionale dispone gli opportuni monitoraggi per le future valutazioni. In parziale accoglimento della proposta detti monitoraggi saranno a carattere pluriennale ed inoltre la valutazione dei siti terrà conto non solo dei dati di passaggio bensì anche della morfologia ed orografia del sito.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
86	Doro Pietro	Destituzione dell'oasi di protezione "Tataro - Val Tonda" individuata nell'ATC VR 5	Osservazione di pertinenza del Piano faunistico venatorio provinciale di Verona	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
87	Distretti venatori della Provincia di Belluno (Leandro Grones)	Istituti di protezione: si chiede di cancellare dalla cartografia del piano regionale gli istituti di protezione individuati dai Piani provinciali, nonché lo stralcio del paragrafo 4,3 relativo la	Osservazione parzialmente accolta: si condivide la richiesta di togliere dalla Cartografia gli elementi pianificatori di pertinenza dei Piani provinciali. Per quanto riguarda invece la programmazione di attività (per quanto minime) di gestione, essa è implicita nell'istituzione delle Oasi come delle ZRC, non	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore

		programma di gestione delle Oasi di protezione.	potendosi concepire le stesse come mere superfici a divieto di caccia bensì aree finalizzate a tutela ambientale e faunistica, e quindi implicitamente legate ad obiettivi gestionali. Nel caso delle oasi faunistiche, peraltro, dette incombenze ricadono sulla Provincia ovvero sul soggetto dalla stessa incaricato della gestione dell'istituto.		
87	Distretti venatori della Provincia di Belluno (Leandro Grones)	Valichi montani: definire il soggetto incaricato del monitoraggio e l'Ente deputato alla validazione dei dati. Sostituire 800/1000 uccelli /giorno con 1000.	La proposta è in parte superata in quanto, a seguito di accoglimento di altre osservazioni, il Piano enfatizzerà la necessità di svolgere i monitoraggi nei siti di interesse senza indicazioni su parametri di passaggio.Per quanto riguarda il resto della proposta, si ritiene che l'individuazione del soggetto incaricato del monitoraggio e di quello deputato alla validazione attenga ai provvedimenti attuativi del PFVR e non il Piano stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
87	Distretti venatori della Provincia di Belluno (Leandro Grones)	ZAC: il recupero della selvaggina lanciata dopo la sessione di addestramento è difficoltoso, per cui la disposizione deve avere carattere di indirizzo e non cogente.	Proposta accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
88	ANLC, ANUU, ARCICACCIA, ENALCACCIA, FEDERCACCIA (RO), ATC RO1, ATC RO2, ATC RO3	Territorio deltizio: vengono proposte diverse modifiche al capitolo 10 concernenti: modifiche formali; permessi giornalieri d'ospite; definizione, manutenzione e costruzione appostamenti acquatici; regolamentazione esercizio venatorio, utilizzo munizioni. Si chiede altresì di accogliere la proposta della Provincia di Rovigo circa il calcolo della densità venatoria per il territorio deltizio.	Accolte le proposte di modifiche formali concernenti la definizione degli appostamenti acquatici. Non possono trovare accoglimento le proposte di modifica miranti a distinguere la porzione acquea del territorio deltizio da quella terriera, essendo nel territorio deltizio, per definizione, non scindibili le due componenti, motivo che ne giustifica la differenziazione dal territorio lagunare-vallivo nel quale è classificato nel PFVR vigente.Si evidenzia peraltro che, proprio in relazione all'attuale inclusione nel TLV, le limitazioni delle giornate di caccia sono le stesse attualmente vigenti; gli accordi tra ATC e Provincia circa la manutenzione e le procedure autorizzative per la costruzione degli appostamenti acquatici sono questioni di dettaglio che non necessitano di essere trattate nel PFVR; per quanto attiene il calcolo della densità venatoria: è respinta la proposta di modifica relativa al calcolo dell'indice venatorio, in quanto la proposta del PFVR è coerente con il calcolo indicato nella legge nazionale, inoltre la modifica proposta sarebbe comunque ininfluente ai fini della determinazione dell'indice regionale, che rappresenta la "media" del territorio a disposizione per ciascun cacciatore. Le limitazioni relative all'utilizzo delle munizioni atossiche e ai permessi giornalieri d'ospite sono necessarie al fine di garantire la tutela del territorio deltizio nel suo insieme.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
88	ANLC, ANUU, ARCICACCIA, ENALCACCIA, FEDERCACCIA (RO), ATC RO1, ATC RO2, ATC RO3	ZRC: prevedere la possibilità di modifica dopo due anni fino al 20% di superficie	La proposta trova già riscontro nell'attuale stesura del PFVR: le modifiche devono tuttavia essere coerenti con la programmazione pluriennale della selvaggina stanziale	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
88	ANLC, ANUU,	ZAC con sparo: eliminare l'obbligo del	Proposta accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente	Si prende atto del parere

	ARCICACCIA, ENALCACCIA, FEDERCACCIA (RO), ATC RO1, ATC RO2, ATC RO3	recupero della selvaggina immessa e non abbattuta	recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	del valutatore
89	FIdC sezione provinciale di Verona (Alessandro Salvelli)	Valichi montani: contesta l'individuazione da parte della Provincia di Verona, quali punti di interesse per la migrazione, di aree non aventi le caratteristiche orografiche di valico montano e quindi chiede la "revoca in autotutela" delle disposizioni relative al monitoraggio di dette aree e, in via prudenziale e subordinata, disporre per gli stessi unicamente il divieto di caccia da appostamento fisso.	L'individuazione dei valichi e dei siti di interesse è di competenza dei piani provinciali. Si evidenzia peraltro che in provincia di Verona non è stato individuato alcun valico propriamente detto, non essendoci aree che rispondono ai requisiti fisici e di passo per essere definiti tali.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
91	AFV Valle Ca' Zane (Cesaro Vincenzo)	Chiede che anche nelle Aziende agricole e ittiche ricadenti in zona lagunare e valliva vengano previste, su base volontaria, zone per la produzione di alimenti e/o colture a perdere atte al sostentamento dell'avifauna in diversi periodi dell'anno.	Non si ravvisano, nei contenuti della proposta di Piano regionale, contenuti in contrasto con la richiesta.	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
92	WWF Sezione regionale Veneto(Stefano Gazzola)	Viene richiesto l'ampliamento di una serie di Oasi di protezione della fauna in provincia di Venezia	Osservazione di pertinenza del piano provinciale di Venezia (Provincia di indirizzo).	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
93	Mario Gordin per conto di cacciatori FIdC di Sant'Ambrogio di Valpolicella	Viene contestata la modifica del confine della Zona faunistica delle Alpi nei comuni di Sant'Ambrogio e Fumane, storicamente inclusi in Zona Alpi.	Proposta respinta: il PFVR recepisce la proposta provinciale, frutto di un'approfondita azione di mediazione tra le diverse posizioni sociali, avvicinando comunque la Linea Alpi al criterio tecnico richiamato nel DPI.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
94	Tasinato Sante et al. (firmatari petizione)	Lamentando i disagi che subiscono i proprietari dei fondi in relazione all'esercizio della caccia, chiedono l'estensione del divieto di caccia oltre i 100 metri da fabbricati, strade e terreni con colture in atto e, più in generale, che non sia consentito l'esercizio venatorio senza il consenso del proprietario del fondo	Osservazione non pertinente in quanto attiene l'impostazione generale e i divieti disposti dalla normativa nazionale sulla caccia (possibile anche su proprietà privata).	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
96	Comune di Porto Tolle (di concerto con le Associazioni	Territorio deltizio: divieto di utilizzo delle munizioni a piombo e attività venatoria per tre giornate settimanali solo nella porzione	Proposta non accolta: in contraddizione con quanto affermato nella richiesta precedente, si giustifica la richiesta ammettendo che una parte del territorio deltizio (che, in base a quanto affermato precedentemente, rappresenta un	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto	Si prende atto del parere del valutatore

	venatorie presenti a livello locale: FIdC, Enalcaccia, ACV)	lagunare, in quanto la restante porzione terriera risulta del tutto analoga alla realtà degli altri ATC di pianura.	unicum che necessita di livelli di tutela speciali), quella "terriera", è di fatto del tutto analoga a un qualsiasi ATC di pianura. Viceversa la limitazione, che viene confermata, trova la sua motivazione nel fatto che nel territorio delizio non è possibile "scindere" nettamente la porzione acquea da quella terriera, costituendo nel suo insieme un territorio con connotazioni proprie. Per quanto riguarda in particolare le giornate di caccia, si evidenzia che la disposizione è già vigente nel territorio di cui trattasi, attualmente ricompreso nel territorio lagunare e vallivo (art. 26 del regolamento di attuazione L. 1/2007).	Ambientale.	
97	La Pila Società agricola srl (Alberto Sartori)	Chiede opportuna tutela delle superfici aziendali, interessate da diverse attività considerate incompatibili con l'attività venatoria, a seguito della proposta provinciale di eliminazione della ZRC Valli-Carpi attualmente insistente sugli stessi terreni, attraverso la sottrazione del fondo o l'istituzione di area di rispetto.	Osservazione non pertinente in quanto l'eventuale riproposizione della ZRC è di competenza provinciale, mentre le "soluzioni alternative" proposte (fondo sottratto; area di rispetto) potranno essere oggetto di istanza a Piano approvato.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
98	CC.AA. del Baldo (Giramonti Luigi et al.)	Contesta la modifica della conterminazione della Zona Alpi nell'area del Baldo veronese, con soppressione del CA di Rivoli e riduzione di quello di Caprino Veronese.	Proposta respinta: il PFVR recepisce la proposta provinciale, frutto di un'approfondita azione di mediazione tra le diverse posizioni sociali, avvicinando comunque la Linea Alpi al criterio tecnico richiamato nel DPI.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
98	CC.AA. del Baldo (Giramonti Luigi et al.)	Propone di avviare la gestione (venatoria o perlomeno come controllo) della Marmotta.	Osservazione non pertinente: la gestione venatoria non è consentita in quanto la specie non è cacciabile in base alla normativa nazionale; eventuali attività di controllo, qualora venissero attestate la problematicità della specie e quindi la necessità di intervento, rientra nelle competenze (di natura non pianificatoria) della Provincia.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
100	CA S. Ambrogio di Valpolicella (Franco Vassanelli)	Zona Alpi: propone che rimanga invariata rispetto all'attuale avuto riguardo al CA di Sant'Ambrogio di Valpolicella.	Proposta respinta: il PFVR recepisce la proposta provinciale, frutto di un'approfondita azione di mediazione tra le diverse posizioni sociali, avvicinando comunque la Linea Alpi al criterio tecnico richiamato nel DPI.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
101	CC.AA. di Caprino veronese e Rivoli veronese (Tiziano Zanetti e Roberto Rossi)	Zona Alpi: propone che rimanga invariata rispetto all'attuale avuto riguardo ai CA di Caprino Veronese e Rivoli Veronese, in ossequio al mantenimento di una gestione ormai consolidata da numerosi decenni.	Proposta respinta: il PFVR recepisce la proposta provinciale, frutto di un'approfondita azione di mediazione tra le diverse posizioni sociali, avvicinando comunque la Linea Alpi al criterio tecnico richiamato nel DPI.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
102	Parco regionale del Delta del Po veneto (Marco Gottardi)	Cartografia del PFVR: il perimetro del Parco del Delta del Po riportato nella cartografia non è quello elaborato ed adottato il 17 dicembre 2012. Aggiornare ai fini del calcolo delle superfici utili e della VINCA	Proposta accolta: verranno fatte le opportune verifiche ed eventuali correzioni riportando i confini ufficiali vigenti del Parco del Delta del Po.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento a livello normativo	Si prende atto del parere del valutatore
102	Parco regionale del Delta del Po veneto (Marco Gottardi)	Viene evidenziata una contraddizione tra quanto indicato all'art. 10 (divieto di ogni forma di caccia sugli scanni a mare) e quanto indicato all'art.11.1 (disposizioni per la tutela delle località	Si precisa che non si tratta di contraddizione in quanto per scanni "a mare" vanno intesi gli scanni affioranti al di fuori della linea di costa, ove la caccia è implicitamente vietata in quanto trattasi di superfici non di competenza regionale bensì della Capitaneria di Porto. La tutela della sentieristica e delle	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale in quanto fornisce un chiarimento a livello normativo	Si prende atto del parere del valutatore

		di notevole interesse turistico del litorale veneto e Lago di Garda). Tutela della rete di sentieri di visitazione, ippovie e piste ciclabili.	ippovie per tutta la durata della stagione venatoria risulta non proponibile e in contrasto con la legge nazionale, che già individua le distanze di sicurezza da rispettare, che esclude esplicitamente le strade poderali ed interpoderali, configurando con ciò l'implicita compatibilità reciproca tra attività escursionistiche/di visitazione e attività venatoria.		
102	Parco regionale del Delta del Po veneto (Marco Gottardi)	Viene richiesta la disposizione di una fascia di rispetto di 200 metri dal confine del Parco per l'installazione di appostamenti di caccia, anche acquatici, al fine di preservare, in ambito vallivo, l'integrità degli habitat prioritari presenti.	Premesso che l'individuazione degli appostamenti di caccia acquatici nel territorio delizio è di competenza provinciale, si evidenzia come il potenziale impatto di detti appostamenti sugli habitat prioritari è oggetto di specifico studio di incidenza ambientale (VINCA).	La controdeduzione è coerente con la valutazione ambientale svolta	Si prende atto del parere del valutatore
102	Parco regionale del Delta del Po veneto (Marco Gottardi)	La VINCA a supporto delle scelte pianificatorie aventi per oggetto gli appostamenti risulta carente di descrizione degli habitat prioritari presenti nelle diverse lagune e valli. Prevedere nella VINC provinciale, anche come azione di mitigazione sui siti prioritari in ambito lagunare, l'inserimento di aree di rispetto dal confine con l'area protetta	Osservazione di pertinenza della VINCA del Piano provinciale; si evidenzia peraltro che l'istituzione di aree di rispetto non è di pertinenza del Piano provinciale essendo una prerogativa dell'ATC a Piano approvato.	La controdeduzione è coerente con la valutazione ambientale svolta	Si prende atto del parere del valutatore
103	LIPU sezione provinciale di Padova (Giulio Piras)	Interventi di controllo della Volpe: il contenimento della specie si ottiene riducendo i lanci di selvaggina, piuttosto che con gli abbattimenti.	Osservazione non pertinente, in quanto il controllo delle popolazioni selvatiche, di competenza comunque provinciale, non attiene alla pianificazione faunistico-venatoria.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
103	LIPU sezione provinciale di Padova (Giulio Piras)	Oasi di protezione: viene proposta l'istituzione/conversione di 5 nuove oasi in provincia di Padova	Osservazione di pertinenza del piano provinciale di Padova	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
103	LIPU sezione provinciale di Padova (Giulio Piras)	Si chiede l'eliminazione delle aree addestramento cani all'interno del Parco dei Colli Euganei, e comunque l'adeguamento della VINCA	Premesso che l'individuazione delle ZAC è di pertinenza del Piano provinciale, eventuali aree/attività di addestramento all'interno dell'area protetta (Parco Colli Euganei) sono individuate, valutate (in ordine all'incidenza ambientale) ed autorizzate dall'Ente gestore dell'Area proteta stessa, pertanto l'osservazione non è pertinente.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
103	LIPU sezione provinciale di Padova (Giulio Piras)	VINCA del SIC- ZPS IT3260018 Grave e zone umide del Brenta: insufficiente il periodo di protezione del Succiacapre e non è stata valutata in relazione alla presenza dell'Averla piccola. Disporre una distanza minima tra gli appostamenti temporanei di 200 metri e l'obbligo di rimozione a fine giornata.	Per quanto concerne la prima parte di osservazione (tutela Succiacapre e Averla piccola) la valutazione è di pertinenza provinciale in quanto le azioni di piano che incodono su dette specie sono di competenza del PFVP (ZAC). La limitazione richiesta in merito alle distanze tra appostamenti temporanei non è applicabile per definizione (appostamenti che non necessitano di autorizzazione), fermo restando il divieto, per motivi di sicurezza, di esercizio venatorio a meno di 100 metri da appostamento in funzione; l'obbligo di rimozione a fine giornata non rileva in termini di incidenza ambientale.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
109	ATC VR3 "Mincio"	Modifiche di alcune ZRC nel territorio	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale (peraltro trasmessa alla	In considerazione e nel rispetto della normativa	Si prende atto del parere

		dell'Ambito.	Regione dalla Provincia stessa).	che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	del valutatore
36	Cogo Domenico et al (firmatari petizione)	Gestione selvaggina stanziale: possibilità di gestire la pernice rossa con programmi sperimentali.	Proposta non accolta in quanto trattasi di specie non autoctona.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
25	ARCICACCIA Comitato regionale Veneto	Permessi giornalieri d'ospite: innalzare il numero di permessi alla migratoria al 3% dei cacciatori ammissibili all'ATC e eliminare i vincoli per quelli alla stanziale, imponendo la segnatura dei capi eventualmente prelevati al socio ospitante. Contributo per il permesso fissato in massimo 10 €.	Proposta accolta relativamente all'innalzamento al 3%, incremento non significativo sul totale, dei permessi alla migratoria e alla fissazione della quota in 10 € nonché, per quanto attiene ai permessi alla stanziale, la proposta viene accolta nei termini seguenti: permessi d'ospite alla stanziale in ATC non autosufficienti possono essere concessi, a condizione che il capo abbattuto venga segnato, e conseguentemente "scalato" dal carniere stagionale, da parte del socio ospitante.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
25	ARCICACCIA Comitato regionale Veneto	Proposta di introduzione di norma che dispone 10 giornate alla migratoria, anche in alternativa all'opzione di caccia in via esclusiva, a partire dalla prima domenica di ottobre.	Osservazione non pertinente in quanto attiene a modifiche legislative non connesse alla pianificazione faunistico-venatoria, che possono semmai trovare riscontro in sede di autonoma (rispetto agli interventi normativi a supporto del nuovo PFVR) proposta di modifiche alla L.R. 50/1993	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
25	ARCICACCIA Comitato regionale Veneto	Territorio lagunare e vallivo: proposte di modifica alla regolamentazione particolare per la caccia nelle canalette demaniali e lungo il tronco della Litoranea veneta. Approntamento di accessi alle AFV vallive, concordati con le Province all'atto della concessione, per consentire il recupero della selvaggina da parte dei fruitori degli appostamenti sulle canalette. Anticipare la fruizione alla terza domenica di settembre.	Proposta non accolta: la regolamentazione riportata nella proposta di PFVR ripropone esattamente la regolamentazione vigente, che rappresenta un punto di equilibrio raggiunto già da tempo tra le "parti in causa" tenuto conto delle necessarie valutazioni relative alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. Per quanto attiene l'anticipo della fruizione degli appostamenti in canaletta, la proposta non può essere accolta in quanto trattasi di caccia da appostamento acquatico rivolto essenzialmente alla avifauna acquatica (anatidi), che, nelle ZPS in cui ricadono le canalette demaniali di cui trattasi, possono essere cacciati, con l'esclusione del solo Germano reale, non prima dell'inizio di ottobre ai sensi del DM 17.10.2007.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
25	ARCICACCIA Comitato regionale Veneto	TLV: Casi di protezione interne alle AFV vallive a distanza non inferiore a 100 metri dal confine dell'Azienda.	Proposta respinta (l'accoglimento comporterebbe un contrasto molto forte con le AFV vallive), tenuto conto che il recupero della selvaggina abbattuta al di fuori dell'Azienda è comunque consentito.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
25	ARCICACCIA Comitato regionale Veneto	Zone addestramento cani: eliminare l'obbligo del recupero della selvaggina lanciata al termine della sessione di addestramento.	Proposta accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
25	ARCICACCIA Comitato regionale	Gare cinofile: eliminare l'obbligo di sottoporle a studio di incidenza ambientale.	Proposta respinta: non è facoltà del PFVR escludere dall'applicazione della normativa in materia di VINCA un'attività comunque sottoposta ad	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto	Si prende atto del parere del valutatore

	Veneto		autorizzazione e con potenziali impatti. Rimane comunque la possibilità, come già in passato, di sottoporre ad unica procedura il programma delle gare anziché ogni singolo evento.	Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	
90	FIdC sezione provinciale di Vicenza (Giancarlo Bonavigo)	Proposta di introduzione di norma che dispone 10 giornate alla migratoria a partire dalla prima domenica di ottobre.	Osservazione non pertinente in quanto attiene a modifiche legislative non connesse alla pianificazione faunistico-venatoria, che possono semmai trovare riscontro in sede di autonoma (rispetto agli interventi normativi a supporto del nuovo PFVR) proposta di modifiche alla L.R. 50/1993	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
90	FIdC sezione provinciale di Vicenza (Giancarlo Bonavigo)	Consentire i lanci di selvaggina da parte di ATC e CA fino al 31 dicembre fino a 1300 metri slm; consentire inoltre l'immissione di selvaggina per le gare cani senza l'obbligo di recupero della stessa.	Proposte accolte nei termini seguenti: si da atto che nella Zona faunistica delle Alpi la Provincia competente può autorizzare immissioni di selvaggina stanziale in deroga al limite degli 800 metri, fatto salvo il recepimento degli esiti della VINCA nonché nel rispetto delle previsioni di cui al punto 2 dell'Allegato D della DGR 1728/2011 (Documento Preliminare di Indirizzo) avuto riguardo alle aree di presenza di specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina. Per le gare cani e le ZAC deve essere assicurato lo svolgimento delle operazioni di recupero della selvaggina, non potendosi garantire il recupero della stessa.(vedi riga 74)	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
90	FIdC sezione provinciale di Vicenza (Giancarlo Bonavigo)	Appostamenti: modificare il paragrafo disponendo che la distanza di 100 metri deve essere tenuta da appostamento fisso in funzione.	Proposta non accoglibile, in quanto trattasi di norma di sicurezza che prescinde dalla tipologia di appostamento in funzione.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
90	FIdC sezione provinciale di Vicenza (Giancarlo Bonavigo)	Zona Alpi: modifiche nel territorio della provincia di Vicenza (inclusione in ZA del territorio del comune di Lugo, riserva di Cogollo del Cengio e Caltrano, ampliamento del CA n. 7)	Per quanto riguarda la ZA, il piano regionale ha recepito in toto la proposta provinciale, che nel caso di VI era di mantenere invariata la conterminazione già vigente nei due passati Piani, alla luce delle consultazioni effettuate a livello locale.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
90	FIdC sezione provinciale di Vicenza (Giancarlo Bonavigo)	Prelievi di tipica fauna alpina: contrarietà al contingentamento dei permessi di abbattimento in funzione del numero di capi autorizzati, demandare alla Provincia il compito di individuare criteri e modalità alternative	Proposta non accoglibile: la disposizione contenuta nel Piano regionale recepisce le conclusioni della relazione di VINCA del Piano provinciale di Vicenza, competente per la valutazione riferita alla Zona faunistica delle Alpi.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
110	Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI (Maria Cristina Caretta) e Enalcaccia P.T. (Tarcisio De Franceschi)	Gestione selvaggina stanziale: contrari alle disposizioni relative alle aree di rispetto e all'obiettivo di riduzione dei contingenti di selvaggina immessa.	Osservazione generica che non contiene concrete proposte di modifica. Si evidenzia nel merito che l'obiettivo di sostenibilità e di autosufficienza della gestione della selvaggina stanziale costituisce obiettivo strategico della pianificazione regionale e provinciale.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
110	Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI (Maria Cristina Caretta) e Enalcaccia P.T.	Meritevole di nota negativa l'intendimento da parte della Giunta regionale di salvaguardare il naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi	Osservazione generica che non contiene concrete proposte di modifica. Si evidenzia nel merito che trattasi di obiettivo strategico della pianificazione regionale e provinciale, che risponde ai più alti livelli di strategia di conservazione dell'ambiente sanciti a livello comunitario.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore

	(Tarcisio De Franceschi)				
110	Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI (Maria Cristina Caretta) e Enalcaccia P.T. (Tarcisio De Franceschi)	Inserimento subdolo di nuovi vincoli all'attività venatoria in forma di valichi.	Osservazione generica che non contiene concrete proposte di modifica.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
110	Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI (Maria Cristina Caretta) e Enalcaccia P.T. (Tarcisio De Franceschi)	Mancata conferma dell'oasi del centro Lago di Garda e estensione del divieto di caccia in prossimità dell'area demaniale del Cansiglio.	Osservazione di pertinenza del piano provinciale, a cui compete l'individuazione delle oasi di protezione. Nel merito dell'oasi nell'area del Cansiglio, si evidenzia che si sovrappone ad un'area già a divieto di caccia in quanto foresta demaniale; ne consegue che non viene ad aumentare la superficie a divieto.	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
110	Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI (Maria Cristina Caretta) e Enalcaccia P.T. (Tarcisio De Franceschi)	Si chiedono le motivazioni delle limitazioni all'esercizio venatorio introdotte per il territorio lagunare e vallivo e del territorio deltizio, comprese le AFV vallive	Tutte le disposizioni contenute nei capitoli citati sono già vigenti in base alla normativa (DM 17.10.2007), o perché reiterati annualmente attraverso decreti presidenziali (regolamentazione canalette), o perché necessari al fine di attenuare l'impatto su specie e habitat di interesse comunitario.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
110	Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI (Maria Cristina Caretta) e Enalcaccia P.T. (Tarcisio De Franceschi)	Segnala il divieto di immissione di selvaggina da parte di privati e delle associazioni venatorie e al di sopra degli 800 metri slm.	Osservazione generica che non contiene concrete proposte di modifica.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
110	Associazione Cacciatori Veneti - CONFAVI (Maria Cristina Caretta) e Enalcaccia P.T. (Tarcisio De Franceschi)	Segnala la previsione per le ZAC con sparo dell'obbligo di recinzione e di recupero della selvaggina lanciata.	Osservazione generica che non contiene concrete proposte di modifica. Nel merito si evidenzia peraltro che si dispone che siano possibilmente recintate, non sussistendo alcun obbligo. Per quanto riguarda il recupero, viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
111	Italcaccia sezione provinciale di Venezia	Distribuzione degli istituti di protezione e dei Centri pubblici di riproduzione della fauna in provincia di Venezia	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Venezia.	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la	Si prende atto del parere del valutatore

				pertinenza dell'osservazione	
111	Italcaccia sezione provinciale di Venezia	Programmi di immissione di selvaggina: condivisibile l'obiettivo di ridurre fino ad azzerare le importazioni di lepri dall'estero, ma evitare impatti negativi sugli allevamenti italiani.	Le indicazioni suggerite trovano già riscontro nella proposta di PFVR. Si evidenzia che nella proposta non viene disposta alcuna restrizione cogente, bensì la previsione di programmare le attività finalizzandole ad obiettivi di sostenibilità ed autosufficienza della selvaggina stanziale, anche riducendo i contingenti importati dall'estero.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
111	Italcaccia sezione provinciale di Venezia	Collocazione dell'Oasi in laguna di Venezia e problematica della distanza degli appostamenti lagunari	Osservazione di pertinenza del Piano provinciale di Venezia	In considerazione e nel rispetto della normativa che stabilisce le competenze pianificatorie del PFVR e PFVP, la controdeduzione espressa è coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale, rimandando ad altro Ente la pertinenza dell'osservazione	Si prende atto del parere del valutatore
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	Valichi montani: a) chiarire che l'unico valico montano è il valico Pizzoc - Millifret b) chiarire che le altre località riportate in tabella non sono valichi ma siti di interesse per il passo post-riproduttivo c) eliminare i previsti minitoraggi	a) Osservazione accolta b) Osservazione accolta c) Osservazione respinta (al contrario il monitoraggio va esteso per tutta la durata del nuovo Piano, e ciò al fine di valutare, sulla base di osservazioni ripetute nel tempo e a valere sulla pianificazione successiva, l'eventuale assoggettamento dei siti di interesse al regime di divieto venatorio correlato allo status di valico propriamente detto.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	Permessi giornalieri d'ospite: innalzare il numero di permessi alla migratoria al 3% dei cacciatori ammissibili all'ATC e eliminare i vincoli per quelli alla stanziale, imponendo la segnatura dei capi eventualmente prelevati al socio ospitante.	Osservazione accolta, nei termini di cui sopra.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	Prevedere la fruizione di 15 giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria non soggette all'opzione di caccia in via esclusiva.	Osservazione non pertinente in quanto attiene a modifiche legislative non connesse alla pianificazione faunistico-venatoria, che possono semmai trovare riscontro in sede di autonoma (rispetto agli interventi normativi a supporto del nuovo PFVR) proposta di modifiche alla L.R. 50/1993	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	Mobilità di 10 giornate sul territorio regionale per la sola caccia alla migratoria da appostamento a partire dalla prima domenica di ottobre	Osservazione non pertinente in quanto attiene a modifiche legislative non connesse alla pianificazione faunistico-venatoria, che possono semmai trovare riscontro in sede di autonoma (rispetto agli interventi normativi a supporto del nuovo PFVR) proposta di modifiche alla L.R. 50/1993	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	TVL: Possibilità di concedere permessi d'ospite, in analogia a quanto previsto per il territorio delizio	Proposta accolta parzialmente: in analogia a quanto disciplinato per il territorio delizio, viene concessa la possibilità di permessi giornalieri d'ospite anche nel TLV (esclusa la caccia lungo le canalette demaniali di cui al cap. 9.4), purché a fronte della rinuncia della giornata di caccia del socio ospitante. Solo in questo modo infatti può essere garantita la pressione venatoria predeterminata per il TVL, essendo consentito anche l'appostamento temporaneo al di fuori degli appostamenti individuati dalla provincia.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia	TVL: le oasi interne alle AFV valive non possono essere individuate ad una distanza inferiore a 100 metri dal confine dell'Azienda	Osservazione respinta in quanto non necessaria (il recupero della selvaggina abbattuta fuori dell'Azienda è già oggi consentito) e foriera di contrasti tra caccia privatistica e caccia programmata.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore

	regionali Veneto	stessa.		incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	TVL: si disponga che l'alimentazione di soccorso nelle AFV valive può essere effettuata solo in zone a divieto di caccia all'interno dell'azienda.	Osservazione respinta. La concentrazione dell'alimentazione di soccorso all'interno delle sole zone di divieto venatorio rischia di sortire effetti ambientali controproducenti.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	Gestione selvaggina stanziale: eliminare il vincolo di non immettere selvaggina stanziale dopo il 31 agosto.	Osservazione accolta nella misura in cui nel Piano verrà evidenziato che non sussiste divieto di immissione di fauna selvatica cacciabile in territorio soggetto a gestione programmata della caccia dopo il 31 agosto.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	Gestione stanziale: innalzare il limite altitudinale per le immissioni di selvaggina a 1.300 metri slm.	Osservazione parzialmente accolta: si da atto che nella Zona faunistica delle Alpi la Provincia competente può autorizzare immissioni di selvaggina stanziale in deroga al limite degli 800 metri, fatto salvo il recepimento degli esiti della VINCA nonché nel rispetto delle previsioni di cui al punto 2 dell'Allegato D della DGR 1728/2011 (Documento Preliminare di Indirizzo) avuto riguardo alle aree di presenza di specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	Appostamenti: concedere la possibilità di cacciare a meno di 100 metri da un appostamento con il consenso delle parti.	Osservazione parzialmente accolta: fermo restando che, per motivi di sicurezza, deve essere confermato che l'attività venatoria (intesa come vagantiva) non può essere svolta a una distanza inferiore a 100 metri da un appostamento in funzione, con il disegno di legge (DDL) che accompagnerà il PFVR si interverrà sull'articolo 20 della L.R.n.50/93 prevedendo, fatta salva la specifica regolamentazione per il Territorio Lagunare e Vallivo e la specifica regolamentazione per il Territorio Deltizio nonché la specifica pianificazione provinciale, la possibilità che due appostamenti, sulla base di accordo verbale tra le parti, possano distare meno di 100 metri l'uno dall'altro.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
113	ANUU, Arcicaccia, FIdC, Italcaccia, Liberacaccia regionali Veneto	Zone addestramento cani: eliminare l'obbligo del recupero della selvaggina lanciata al termine della sessione di addestramento.	Proposta accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	Valichi montani: sopprimere la tabella 5.1 e le previsioni relative all'individuazione dei valichi montani. In subordine eliminare dall'elenco 11 siti della provincia di VR, disponendo per i restanti 3 un criterio di flusso pari a 3000 unità/giorno ovvero 60.000 per decade. Rimandare all'individuazione fatta a livello di Piani provinciali e comunque conteggiare la superficie sottratta all'esercizio venatorio nel	Osservazione accolta nei termini seguenti: viene chiarito che l'unico valico montano è il valico Pizzoc-Millifret e che le altre località riportate in tabella non sono valichi ma siti di interesse per il passo post-riproduttivo, chiarendo altresì che il monitoraggio va esteso per tutta la durata del Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore

		computo del TASP a divieto.			
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	Prevedere la fruizione di 15 giornate nell'arco della stagione venatoria in alternativa alla scelta di caccia (opzione di caccia in via esclusiva).	Osservazione non pertinente in quanto attiene a modifiche legislative non connesse alla pianificazione faunistico-venatoria, che possono semmai trovare riscontro in sede di autonoma (rispetto agli interventi normativi a supporto del nuovo PFVR) proposta di modifiche alla L.R. 50/1993	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	Mobilità di 10 giornate sul territorio regionale per la sola caccia alla migratoria da appostamento a partire dalla prima domenica di ottobre.	Osservazione non pertinente in quanto attiene a modifiche legislative non connesse alla pianificazione faunistico-venatoria, che possono semmai trovare riscontro in sede di autonoma (rispetto agli interventi normativi a supporto del nuovo PFVR) proposta di modifiche alla L.R. 50/1993	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Si prende atto del parere del valutatore
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	TVL: Possibilità di concedere permessi d'ospite, in analogia a quanto previsto per il territorio delizio.	Proposta accolta parzialmente: in analogia a quanto disciplinato per il territorio delizio, viene concessa la possibilità di permessi giornalieri d'ospite anche nel TLV (esclusa la caccia lungo le canalette demaniali di cui al cap. 9.4), purché a fronte della rinuncia della giornata di caccia del socio ospitante. Solo in questo modo infatti può essere garantita la pressione venatoria predeterminata per il TVL, essendo consentito anche l'appostamento temporaneo al di fuori degli appostamenti individuati dalla provincia.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	TVL: eliminare il vincolo della modalità da appostamento nelle due giornate fisse di gennaio.	Osservazione respinta in quanto confliggente con normativa statale non derogabile.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	Gestione selvaggina stanziale: mitigare l'obbligo di abbandono delle immissioni pronta caccia, che devono essere consentite negli ATC con molti soci ove non si riesce a raggiungere l'autosufficienza.	Si evidenzia nel merito che l'obiettivo di sostenibilità e di autosufficienza della gestione della selvaggina stanziale costituisce obiettivo strategico della pianificazione. Si evidenzia peraltro che nella proposta di Piano non viene disposta alcuna restrizione cogente, bensì la previsione di programmare le attività finalizzandole ad obiettivi di sostenibilità ed autosufficienza della selvaggina stanziale	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	Gestione selvaggina stanziale: inserire il divieto di immissione di lepri provenienti dall'estero ma non porre restrizioni alle immissioni con lepri provenienti da allevamenti italiani.	Le indicazioni suggerite trovano già riscontro nella proposta di PFVR. Si evidenzia che nella proposta non viene disposta alcuna restrizione cogente, bensì la previsione di programmare le attività finalizzandole ad obiettivi di sostenibilità ed autosufficienza della selvaggina stanziale, anche riducendo i contingenti importati dall'estero.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	Immissioni: eliminare il divieto di immissioni sopra gli 800 metri slm	Osservazione parzialmente accolta: al Capitolo 12.3 si da atto che nella Zona faunistica delle Alpi la Provincia competente può autorizzare immissioni di selvaggina stanziale in deroga al limite degli 800 metri, fatto salvo il recepimento degli esiti della VINCA nonché nel rispetto delle previsioni di cui al punto 2 dell'Allegato D della DGR 1728/2011 (Documento Preliminare di Indirizzo) avuto riguardo alle aree di presenza di specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria

114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	Appostamenti: distanza di 100 metri salvo consenso del proprietario.	Osservazione parzialmente accolta: fermo restando che, per motivi di sicurezza, deve essere confermato che l'attivitàò venatoria (intesa come vagantiva) non può essere svolta a una distanza inferiore a 100 metri da un apposamento in funzione, con il disegno di legge (DDL) che accompagnerà il PFVR si interverrà sull'articolo 20 della L.R.n.50/93 prevedendo, fatta salva la specifica regolamentazione per il Territorio Lagunare e Vallivo e la specifica regolamentazione per il Territorio Deltizio nonché la specifica pianificazione provinciale, la possibilità che due appostamenti, sulla base di accordo verbale tra le parti, possano distare meno di 100 metri l'uno dall'altro.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
114	Libera Caccia Segreteria regionale del Veneto (Mariano Trevisan)	Zone addestramento cani: a) eliminare l'obbligo del recupero della selvaggina lanciata al termine della sessione di addestamento b) eliminare l'obbligo di recinzione	Si evidenzia che il Piano dispone che le ZAC con sparo siano possibilmente recintate, non sussistendo alcun obbligo. Per quanto riguarda il recupero, viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	TVL: appostamenti di caccia nel TLV: vietare la caccia vagante e da appostamento temporaneo sugli argini di proprietà, demaniali e consorziali delle valli arginate.	Osservazione respinta. Motivare non chiare. Non esiste comunque alcuna norma che divieti in territorio lagunare vallivo la caccia da appostamento temporaneo o la caccia vagantiva.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	TVL: regolamentazione dell'esercizio venatorio: tre giornate settimanali anziché due.	Osservazione respinta. A tutt'oggi nelle AFV, così come riconosciuto dalla stessa Associazione EPS, si caccia di fatto su due giorni settimanali a libera scelta.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	TVL: Istituti privatistici in Territorio lagunare e vallivo: a) inserire il richiamo al territorio deltizio b) possibilità di modificare l'oasi nel corso del periodo di validità del PFVR.	a) Osservazione respinta in quanto il territorio deltizio è trattato in un apposito capitolo b) osservazione parzialmente accolta: si dispone che l'oasi può essere modificata nel corso dell'arco temporale di validità del Piano a condizione che il Concessionario produca Vinca favorevole.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	TVL: miglioramenti ambientali e alimentazione di soccorso nelle AFV vallive: a) Par.9.5.1 dopo le parole "programma qualiquantitativo di alimentazione di soccorso" aggiungere le parole "solo nel caso di condizioni climatiche avverse (ghiaccio); b) precisare che "gli interventi di foraggiamento potranno essere effettuati con.....e garantiti in misura uniforme su tutta la superficie aziendale".	a) Osservazione accolta (in effetti l'intervento di soccorso è richiesto essenzialmente in presenza di ghiaccio); b) Osservazione parzialmente accolta, precisando però che gli interventi di foraggiamento, a sostegno di tutte le specie cacciabili e non, devono essere previsti e regolamentati nei disciplinari di concessione rilasciati dalle Province sulla base di VINCA con esito favorevole	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	Territorio deltizio: regolamentazione dell'attività venatoria: a) divieto di piombo solo all'interno di Rete Natura 2000 b) 3 giornate venatorie al posto di 2 c) si ZAC con sparo fuori Rete	a) e b) Osservazioni respinte in quanto peggiorative sotto i profili ambientali, come già motivato nelle controdeduzioni ad analoga richiesta c) osservazione parzialmente accolta: la Provincia può individuare ZAC con sparo al di fuori dei siti Rete Natura 2000 e del buffer di 200 metri di distanza	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria

		Natura 2000	degli stessi, a condizione che sia prodotta VINCA favorevole	territorio e della fauna	
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	Territorio deltizio: istituti privatistici: a) possibilità di AATV in terreni agricoli esterni a Rete Natura 2000 b) possibilità di piccoli specchi d'acqua nelle AFV terriere finalizzate o meno alla caccia da appostamento all'avifauna acquatica	a) Osservazione accolta a condizione che sia prodotta Vinca favorevole b) Osservazione accolta (nessun impatto negativo)	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	Territorio deltizio: AFV vallive : a) programma annuale e pluriennale di conservazione/miglioramento ambientale non allegato alla concessione b) alimentazione di soccorso solo in condizioni climatiche avverse (ghiaccio) c) prevedere l'alimentazione di sostegno	a) Osservazione respinta (non motivata) b) Osservazione accolta (in effetti l'intervento di soccorso è richiesto essenzialmente in presenza di ghiaccio); C) Osservazione parzialmente accolta, precisando però che gli interventi di foraggiamento, a sostegno di tutte le specie cacciabili e non, devono essere previsti e regolamentati nei disciplinari di concessione rilasciati dalle Province sulla base di VINCA con esito favorevole	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	Istituti privatistici- condizioni territoriali e ambientali per le AATV: la valutazione di incidenza sia dovuta per le richieste di concessione per AATV in territori ricadenti nel raggio di 500 metri dai confini di SIC e ZPS (pag.67)	Osservazione respinta in quanto non supportata da adeguata motivazione tecnica e valutativa.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	ZAC- indicazioni per le ZAC con spano: a) innalzare a 100 ettari l'ettaraggio massimo, introducendo un limite inferiore pari a 10 ettari b) togliere l'obbligo di recuperare la selvaggina lanciata in quanto la fauna selvatica e non abbattuta deve essere considerata perduta c) non prevedere, per le ZAC ricadenti in tutto o in parte in Rete Natura 2000, il rispetto delle prescrizioni di cui al capitolo 21.	a) osservazione non accolta in quanto non motivata ne sostenuta da valutazione in merito agli impatti b) osservazione accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso. c) osservazione respinta in quanto comporta una modifica dell'incidenza oggetto di valutazione.	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
116	Provincia di Vicenza - Settore Gestione Risorse faunistiche, Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport (Ferdinando Bozzo)	B3) Istituti di protezione. Oasi e ZRC. Miglioramenti ambientali. Per redigere un piano di gestione relativo ai miglioramenti ambientali è necessario il consenso dei proprietari, che può anche non essere dato. E'opportuno che il Piano tenga conto di questa criticità.	Osservazione respinta. Si evidenzia che i proprietari, come previsto al capitolo 4.2, possono addirittura opporsi all'istituzione dell'oasi.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
116	Provincia di Vicenza - Settore Gestione Risorse faunistiche,	E1) Permessi giornalieri d'ospite. Forte limitazione dei permessi d'ospite per la migratoria (1%). Problematiche conseguenti, specie in relazione ai soprannumerari e ai fuori	Osservazione parzialmente accolta. Al punto 2 del Capitolo 8.2, le parole: "1%" (relativamente ai permessi alla migratoria) sono sostituite dalle parole: "3%".	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del	Si prende atto del parere del valutatore

	Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport (Ferdinando Bozzo)	termine.		territorio e della fauna	
116	Provincia di Vicenza - Settore Gestione Risorse faunistiche, Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport (Ferdinando Bozzo)	E2) Permessi giornalieri d'ospite. Vincolo dell'autosufficienza faunistica per i permessi giornalieri d'ospite per la caccia alla stanziale. Gli ATC fanno immissioni di stanziale; ne consegue che sarà impossibile rilasciare permessi giornalieri per la stanziale. Ciò metterà in difficoltà gli ATC.	La proposta viene accolta nei termini seguenti: permessi d'ospite alla stanziale in ATC non autosufficienti possono essere concessi, a condizione che il capo abbattuto venga segnato, e conseguentemente "scalato" dal carniere stagionale, da parte del socio ospitante.	———	———
116	Provincia di Vicenza - Settore Gestione Risorse faunistiche, Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport (Ferdinando Bozzo)	F2) Gestione stanziale. L'aumento della produttività naturale del territorio e la diminuzione dei contingenti di selvaggina di allevamento immessa sono obiettivi che richiedono tempo e risorse economiche inimmaginabili. E' sostanzialmente impossibile pensare anche solo ad una riduzione del "pronta caccia" nel solo arco di cinque anni.	Osservazione respinta. L'obiettivo rappresentato dall'aumento dei parametri di autosufficienza, strettamente connesso con i principi sanciti dalla legge quadro nazionale 157/92, è chiaramente ricompreso tra gli obiettivi strategici assunti dalla Giunta regionale e condivisi dalle Amministrazioni provinciali in sede di approvazione del DPI (DGR n.1728/2012).	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
116	Provincia di Vicenza - Settore Gestione Risorse faunistiche, Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport (Ferdinando Bozzo)	G1) Immissioni di fauna selvatica. Il divieto di immissione di fauna stanziale sopra gli 800 metri anche nei campi addestramento cani può creare grossi disagi e addirittura effetti controproducenti.	Osservazione accolta prevedendo per i campi di addestramento, nei termini seguenti, una deroga condizionata analoga a quella prevista per le AATV esistenti (Capitolo 14.3). Al Capitolo 12.3 le parole "fatti salvi gli specifici casi previsti al paragrafo 14.3" sono sostituite dalle parole: "fatti salvi gli specifici casi previsti ai paragrafi 14.3 e 15". Al Capitolo 15, dopo le parole "E' vietata l'istituzione di zone di addestramento cani che prevedano immissioni di selvaggina di allevamento al di sopra degli 800 metri s.l.m., fatti salvi i rinnovi di campi di addestramento cani/campi gara già esistenti previa valutazione positiva da parte della Provincia relativa alla compatibilità delle attività programmate con la gestione della tipica fauna alpina nell'area interessata".	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
116	Provincia di Vicenza - Settore Gestione Risorse faunistiche, Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport (Ferdinando Bozzo)	G2) Immissioni di fauna selvatica. Il PFVP di Vicenza consente immissioni fino a 1100 metri di quota e, su progetti specifici predisposti dal Comprensorio Alpino e purchè sostenuti dalla Provincia, anche a quote superiori. Eliminare quindi, dal PFVR, il divieto di immissione limitandosi ad una norma di indirizzo.	La proposta parzialmente accolta nei termini seguenti: si da atto che nella Zona faunistica delle Alpi la Provincia competente può autorizzare immissioni di selvaggina stanziale in deroga al limite degli 800 metri, fatto salvo il recepimento degli esiti della VINCA nonché nel rispetto delle previsioni di cui al punto 2 dell'Allegato D della DGR 1728/2011 (Documento Preliminare di Indirizzo) avuto riguardo alle aree di presenza di specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VincA sono stati integrati in fase istruttoria

116	Provincia di Vicenza - Settore Gestione Risorse faunistiche, Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport (Ferdinando Bozzo)	I1) Zone addestramento cani con sparo. Difficoltà che si possa realizzare la previsione del PFVR relativamente alla recinzione delle ZAC. La recinzione renderebbe inoltre problematica la restituzione delle superfici all'esercizio venatorio durante la stagione di caccia. Sarebbero sufficienti la delimitazione e la tabellazione.	La recinzione delle ZAC con sparo non è un obbligo tassativo bensì viene posto come "auspicio" (possibilmente recintati). Ciò premesso si può prevedere che la recinzione possa essere mobile, in modo da non incorrere in obblighi in materia edilizia e allo stesso tempo svolgere funzione di contenimento della selvaggina immessa per l'addestramento cani.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
116	Provincia di Vicenza - Settore Gestione Risorse faunistiche, Ripristini e sperimentazioni ambientali, Sport (Ferdinando Bozzo)	I2) Zone addestramento cani con sparo. Impossibilità di garantire il recupero di tutta la selvaggina immessa.	Proposta accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	4.4) istituti di protezione/ZRC: prevedere che dopo due anni la perimetrazione può essere modificata per un max del 20% della superficie.	Osservazione respinta: se ricorrono i presupposti tecnici ed ambientali previsti nella relazione al PFVR, non ha senso porre il vincolo del 20% della superficie, in quanto potrebbe risultare necessario modificare l'intera ZRC. Viceversa, se non ricorrono i presupposti, la ZRC viene mantenuta tal quale fino a fine pianificazione.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si concorda con il parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	10.4 A) Divieto del piombo non in tutto il territorio deltizio (con esclusione AFV terriere) ma solo nel territorio ricadente in Rete Natura 2000 (incomprensibile differenziazione tra parte terriera libera e quella nelle AFV)	Osservazione respinta: la misura è necessaria in quanto l'intero territorio deltizio, come specificato in premessa al capitolo, rappresenta un *unicum ambientale* in cui terra ed acqua, così come ZPS/Parco e territorio a caccia programmata, sono strettamente interconnessi. Inoltre il cacciatore ammesso al territorio deltizio può cacciare indifferentemente, nella stessa giornata, sia all'interno della ZPS che fuori. Per il principio di precauzione deve quindi adattarsi alle condizioni più restrittive.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si concorda con il parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	10.4 B) Cacciare come da calendario venatorio regionale, togliendo il limite delle tre giornate al di fuori delle valli arginate.	Osservazione respinta in quanto peggiorativa, senza compensazioni, rispetto ai profili di sostenibilità; inoltre il limite previsto è già vigente nel territorio dell'ATC RO3 ai sensi del Regolamento di attuazione del PFVR 2007/2012 (territorio sino ad oggi ricompreso nel TLV).	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	10.4 C) Prevedere, nelle AFV vallive, 15 giornate di caccia "straordinarie", come attualmente previsto dai disciplinari provinciali	Osservazione parzialmente accolta: viene concessa la possibilità di autorizzare non più di una giornata settimanale di caccia "straordinaria" rispetto alle due giornate settimanali ordinarie, purché intesa a "recupero" di giornate di caccia non usufruite nella/e settimana/e antecedente/i per motivi di forza maggiore, fatto salvo il limite inderogabile di due giornate fisse settimanali nel mese di gennaio imposto dal DM 17.10.2007. Tenuto conto di tutto ciò, il numero complessivo di giornate "straordinarie" per stagione venatoria non	La controdeduzione conferma la scelta pianificatoria ed è coerente con la valutazione ambientale svolta	Si prende atto del parere del valutatore

			può superare il 7. Per evidenti di analogia, dette disposizioni vengono applicate anche per il territorio lagunare vallivo.		
117	Provincia di Rovigo	10.4 E) Prevedere, in territorio deltizio, ZAC con sparo al di fuori dei siti Rete Natura 2000	c) osservazione parzialmente accolta: la Provincia può individuare ZAC con sparo al di fuori dei siti Rete Natura 2000 e del buffer di 200 metri di distanza dagli stessi, a condizione che sia prodotta VINCA favorevole	La controdeduzione conferma la scelta pianificatoria ed è coerente con la valutazione ambientale svolta	Si prende atto del parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	10.5) Togliere il divieto di immissione di selvaggina d'allevamento nella parte terriera del territorio a caccia programmata.	Osservazione respinta in quanto non è chiara la motivazione. Tuttavia si accoglie la parte di osservazione che postula, per gli interventi in deroga all'interno delle ZRC, l'accordo della Provincia sul programma predisposto dall'ATC.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	10.5.1) AFV vallive: prevedere interventi di foraggiamento (già oggi attuati) oltre all'alimentazione di soccorso.	Osservazione parzialmente accolta, precisando però che gli interventi di foraggiamento, a sostegno di tutte le specie cacciabili e non, devono essere previsti e regolamentati nei disciplinari di concessione rilasciati dalle Province sulla base di VINCA con esito favorevole	La controdeduzione conferma la scelta pianificatoria ed è coerente con la valutazione ambientale svolta	Si prende atto del parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	10.5.2 A) AFV terriere. Prevedere la possibilità di istituire in territorio deltizio CPrRFS	Osservazione parzialmente accolta. Viene inserita la possibilità, ma con l'onere in capo al Consessionario di produrre adeguata VINCA.	La controdeduzione conferma la scelta pianificatoria ed è coerente con la valutazione ambientale svolta	Si prende atto del parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	10.5.2 B) Consentire nelle AFV terriere la presenza di piccoli specchi d'acqua finalizzati o meno alla caccia da appostamento all'avifauna acquatica (le zone umide minori sono assai importanti per l'avifauna migratrice)	Osservazione accolta.	La controdeduzione conferma la scelta pianificatoria ed è coerente con la valutazione ambientale svolta	Si prende atto del parere del valutatore
117	Provincia di Rovigo	15 Zone addestramento cani con sparo. È impossibile provvedere al recupero della selvaggina liberata e non abbattuta. Sostituire il termine "possibilmente recintate" con il termine "delimitate e segnalate con apposite tabelle". Prevedere una data entro la quale potranno essere istituite le ZAC. Prevedere il divieto di istituzione di campi cani con sparo a carattere permanente (sarebbero come AATV senza pagamento tasse)	Osservazioni parzialmente accolte nei termini seguenti: la recinzione delle ZAC con sparo non è un obbligo tassativo bensì viene posto come "auspicio" (possibilmente recintati). Ciò premesso si può prevedere che la recinzione sia mobile, in modo da non incorrere in obblighi in materia edilizia e allo stesso tempo svolgere funzione di contenimento della selvaggina immessa per l'addestramento cani; per quanto concerne l'obbligo di recupero della selvaggina non abbattuta, si da atto che va garantita la messa in atto delle operazioni di recupero, non essendo possibile garantire implicitamente il recupero totale; per quanto riguarda la richiesta di stabilire il limite temporale per l'istituzione, non appare motivata e contrasta comunque con l'iniziativa privata; Viene respinta l'ultima osservazione in quanto l'addestramento cani, ancorché con sparo, non è assimilabile ad attività venatoria.	La controdeduzione conferma la scelta pianificatoria ed è coerente con la valutazione ambientale svolta	Si prende atto del parere del valutatore
118	Provincia di Belluno	4. Istituti di protezione: a) togliere dalla cartografia regionale le oasi e le ZRC (sono di competenza regionale); b) atto di istituzione oasi: la Provincia provvede a individuare il soggetto responsabile, individuare gli obiettivi, approvare il programma. Non sono attività previste dalla legge. Togliere o lasciare come indirizzi.	a) Osservazione accolta. Sulla cartografia regionale non compariranno le oasi e le ZRC. b) Osservazione respinta: le oasi per legge devono essere gestite, ed è quindi necessario dare un minimo di contenuti al termine "gestione"	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore

118	Provincia di Belluno	5) Valichi montani. a) chi è incaricato dei monitoraggi? b) Parametri numerici per istituzione nuovi valichi: chi viene incaricato per la validazione dei monitoraggi?	L'individuazione del soggetto incaricato del monitoraggio e di quello deputato alla validazione sarà oggetto di provvedimenti attuativi del PFVR.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV in quanto fornisce un chiarimento	Si prende atto del parere del valutatore
118	Provincia di Belluno	13 Appostamenti di caccia. Limitare il divieto sotto i cento metri (distanza minima tra appostamenti in funzione) ai soli appostamenti fissi, e ciò tramite un intervento legislativo.	Osservazione parzialmente accolta: fermo restando che, per motivi di sicurezza, deve essere confermato che l'attività venatoria (intesa come vagantiva) non può essere svolta a una distanza inferiore a 100 metri da un appostamento in funzione, con il disegno di legge (DDL) che accompagnerà il PFVR si interverrà sull'articolo 20 della LR 50/93 prevedendo, fatta salva la specifica regolamentazione per il Territorio Lagunare e Vallivo e la specifica regolamentazione per il Territorio Deltizio nonché la specifica pianificazione provinciale, la possibilità che due appostamenti, sulla base di accordo verbale tra le parti, possano distare meno di 100 metri l'uno dall'altro.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
118	Provincia di Belluno	15. ZAC. Obbligo recupero selvaggina lanciata. Casi di oggettiva difficoltà. Sia norma di indirizzo non cogente.	Proposta accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
119	Provincia di Treviso - Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura	Cap 5, Par.5.1, pagina 20 Monitoraggio transiti. Precisare le soglie numeriche, tenere conto di entrambe le soglie e definire chi fa i monitoraggi e con quale cadenza.	Le criticità evidenziate vengono di fatto superate in quanto, in accoglimento di osservazioni di altri soggetti, l'ultimo capoverso del paragrafo 5.1 viene eliminato. Peraltro l'organizzazione puntuale delle attività di monitoraggio non può essere oggetto del PFVR ma viene rimandata a provvedimenti attuativi successivi all'entrata in vigore del Piano.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
119	Provincia di Treviso - Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura	Cap 12 par 12.3 pagina 58: immissioni anche sopra gli 800 metri se motivate ed autorizzate dalla Provincia	Osservazione parzialmente accolta: si da atto che nella Zona faunistica delle Alpi la Provincia competente può autorizzare immissioni di selvaggina stanziale in deroga al limite degli 800 metri, fatto salvo il recepimento degli esiti della VINCA nonché nel rispetto delle previsioni di cui al punto 2 dell'Allegato D della DGR 1728/2011 (Documento Preliminare di Indirizzo) avuto riguardo alle aree di presenza di specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Si prende atto del parere del valutatore
119	Provincia di Treviso - Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura	capitolo 14 par. 14.2: specificare meglio le tipologie di colture arboree che rientrano nel computo della superficie destinata a diversificazione ambientale	Osservazione accolta: si specifica che sono ricomprese le colture arboree compresi frutteti, vigneti e pioppeti purché inerbiti.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
119	Provincia di Treviso - Settore Protezione Civile, Caccia, Pesca, Agricoltura	Cap. 15 ZAC con sparo: l'obbligo di recupero della selvaggina non abbattuta non è perseguibile	Proposta accolta: viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	Istituti privatistici: diversificazione ambientale: a) AFV: ridurre dal 10 al 6% l'indice di diversificazione ambientale b) AFV: devono essere computate nella diversificazione anche colture non discate quali pioppeti, colture	a) Osservazione respinta: trattasi di valore già oggi applicato, il cui mantenimento viene peraltro "compensato" dall'accoglimento dell'osservazione successiva b) osservazione accolta: a pag 63 lettera c, dopo le parole "colture arboree" vengono inserite le parole "non discate quali pioppeti, colture arboree di pregio, frutteti, vigneti" c) osservazione accolta: a	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore

		arboree di pregio, frutteti, vigneti) c) specificare cosa si intende per colture a perdere.	pagina 63 lettera c, dopo le parole "colture a perdere" sono inserite le parole "quali sorgo, mais, girasole, orzo, triticale, ecc"		
115	EPS Ente Produttori selvaggina Veneto (Italo Franco Fantin)	Istituti privatistici-immissioni a) consentire l'immissione di contingenti appartenenti alle specie di indirizzo secondo il piano pluriennale ed annuale b) consentire l'immissione di contingenti appartenenti alle specie di indirizzo senza limitazione al primo impianto c) in caso di calamità naturale non venga richiesto il parere ISPRA d) si possano eseguire immissioni di selvaggina autoctona non di indirizzo	a) osservazione accolta b) osservazione respinta (in un certo numero di anni deve essere raggiunta la densità obiettivo tramite piano di assestamento pluriennale, fatto salvo il fagiano per il quale può essere previsto un assestamento annuale c) osservazione respinta in quanto non motivata ed illegittima d) osservazione respinta (le immissioni si possono fare solo per le specie di indirizzo, e cioè per le specie per le quali se ne pianifica la presenza nel tempo ed il relativo prelievo venatorio, con "distinguo" per il fagiano, specie di indirizzo che necessita di immissioni ogni anno tenuto conto anche della pressione esercitata dalle specie impropriamente definite nocive.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
121	Provincia di Vicenza - Commissione faunistico-venatoria provinciale (Marcello Spigolon)	Permessi d'ospite alla stanziale: cancellare la previsione che possano essere rilasciati solo da ATC in situazione di autosufficienza faunistica.	Osservazione accolta: pur perseguendo l'obiettivo della sostenibilità faunistica del prelievo venatorio, la proposta viene accolta nei termini seguenti: permessi d'ospite alla stanziale in ATC non autosufficienti possono essere concessi, a condizione che il capo abbattuto venga segnato, e conseguentemente "scalato" dal carniere stagionale, da parte del socio ospitante.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si prende atto del parere del valutatore
121	Provincia di Vicenza - Commissione faunistico-venatoria provinciale (Marcello Spigolon)	Gestione stanziale: cancellare la previsione di diminuzione/azzeramento delle immissioni "pronta caccia" effettuate dopo il 31 agosto	Premesso che la previsione non rappresenta un vincolo cogente bensì un obiettivo che va perseguito attraverso l'attuazione del programma pluriennale, calibrato alla situazione gestionale di partenza di ciascun ATC; si accoglie parzialmente la proposta eliminando la parola "azzeramento".	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
121	Provincia di Vicenza - Commissione faunistico-venatoria provinciale (Marcello Spigolon)	Immissioni di selvaggina: cancellare il divieto di immissione sopra gli 800 metri o, in subordine, inserire la deroga alle condizioni previste nel Piano provinciale di Vicenza	Osservazione parzialmente accolta: al Capitolo 12.3 del PFVR si da atto che nella Zona faunistica delle Alpi la Provincia competente può autorizzare immissioni di selvaggina stanziale in deroga al limite degli 800 metri, fatto salvo il recepimento degli esiti della VINCA nonché nel rispetto delle previsioni di cui al punto 2 dell'Allegato D della DGR 1728/2011 (Documento Preliminare di Indirizzo) avuto riguardo alle aree di presenza di specie appartenenti alla Tipica Fauna Alpina.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
121	Provincia di Vicenza - Commissione faunistico-venatoria provinciale (Marcello Spigolon)	Zone addestramento cani con sparo: togliere le parole "possibilmente recintate" e l'obbligo di recuperare tutta la selvaggina immessa, una volta finita l'azione di addestramento.	Si evidenzia che il Piano dispone che le ZAC con sparo siano possibilmente recintate, non sussistendo alcun obbligo. Per quanto riguarda il recupero, viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
122	ACV-CONFAVI Sezione provinciale di Vicenza (Umberto Venturini)	Ritenuto inaccettabile il vincolo di rilasciare permessi d'ospite alla stanziale solo se l'ATC è autosufficiente per la selvaggina stanziale.	Osservazione non motivata; trova peraltro parziale accoglimento in relazione all'analogia con osservazioni presentate da altri soggetti (vedi sopra)	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
122	ACV-CONFAVI Sezione provinciale	Ritenuto inaccettabile l'impossibilità di effettuare lanci di selvaggina stanziale dopo il 31 agosto	Osservazione respinta in quanto non motivata e basata su un assunto non corrispondente al vero (la proposta di Piano non prevede il divieto di rilasci di	La controdeduzione espressa conferma la scelta pianificatoria già effettuata ed è quindi	Si prende atto del parere del valutatore

	di Vicenza (Umberto Venturini)		selvaggina dopo il 31 agosto).	coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale.	
122	ACV-CONFAVI Sezione provinciale di Vicenza (Umberto Venturini)	Divieto di immissione di selvaggina sopra gli 800 metri, anche nei campi addestramento cani, mentre è prevista la possibilità di deroga per AATV	Osservazione accolta prevedendo per i campi di addestramento, nei termini seguenti, una deroga condizionata analoga a quella prevista per le AATV esistenti (Capitolo 14.3). Al Capitolo 12.3 le parole "fatti salvi gli specifici casi previsti al paragrafo 14.3" sono sostituite dalle parole: "fatti salvi gli specifici casi previsti ai paragrafi 14.3 e 15". Al Capitolo 15, dopo le parole "E' vietata l'istituzione di zone di addestramento cani che prevedano immissioni di selvaggina di allevamento al di sopra degli 800 metri s.l.m., fatti salvi i rinnovi di campi di addestramento cani/campi gara già esistenti previa valutazione positiva da parte della Provincia relativa alla compatibilità delle attività programmate con la gestione della tipica fauna alpina nell'area interessata".	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
122	ACV-CONFAVI Sezione provinciale di Vicenza (Umberto Venturini)	Ritenuta inaccettabile la modalità con cui sono stabiliti nuovi valichi montani, prevedendo il divieto di caccia qualora i dati di transito raggiungani determinati parametri.	L'osservazione è superata, alla luce della previsione, in accoglimento di altre osservazioni analoghe, di eliminare l'ultimo capoverso del paragrafo 5.1.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
122	ACV-CONFAVI Sezione provinciale di Vicenza (Umberto Venturini)	Ritenuto inaccettabile l'obbligo di recinzione delle Zone Addestramento cani con Sparo e l'obbligo di recupero della selvaggina lanciata non abbattuta, nonché la disposizione che siano le Province ad istituire le ZAC anziché limitarsi ad autorizzarle, come previsto finora.	Osservazione parzialmente accolta: Si evidenzia che il Piano dispone che le ZAC con sparo siano possibilmente recintate, non sussistendo alcun obbligo. Per quanto riguarda il recupero, viene previsto l'obbligo di mettere in atto le operazioni di recupero, non potendosi garantire, per norma, il recupero stesso. Respinta l'ultima osservazione: l'art. 18 c. 1 della LR 50/1993 dispone chiaramente che le Province istituiscono le Zone addestramento cani.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV	Si prende atto del parere del valutatore
123	Circolo Cinofilo Vicentino - Delegazione provinciale ENCI (Maurizio Menegazzo)	(per quanto di pertinenza del PFVR): "nei siti rete natura 2000 lo studio di incidenza solo per ogni ZAC o prove cinofile e tutte le altre attività"	Osservazione non comprensibile, che pertanto non può essere valutata.	Si ritiene la controdeduzione coerente con le conclusioni valutative espresse per le diverse componenti ambientali analizzate nell'ambito della VAS. In merito agli aspetti più propriamente riferibili alla valutazione di incidenza si rimanda alle considerazioni di detta valutazione	Il Rapporto Ambientale e la VIncA sono stati integrati in fase istruttoria
123	Circolo Cinofilo Vicentino - Delegazione provinciale ENCI (Maurizio Menegazzo)	(per quanto di pertinenza del PFVR): divieto di istituire ZAC che prevedono immissioni di selvaggina sopra gli 800 metri slm: consentire l'immissione di starne.	Osservazione parzialmente accolta: per la Zona faunistica delle Alpi le Province hanno la possibilità di derogare al divieto di immissione sopra gli 800 metri slm, previa valutazione di incidenza con esito favorevole.	Si ritiene la controdeduzione espressa coerente con i contenuti valutativi del Rapporto Ambientale nel rispetto degli obiettivi del PFV incrementando inoltre la salvaguardia del territorio e della fauna	Si concorda con il parere del valutatore

RITENUTO che dalle analisi e valutazioni effettuate, nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'allegato VI - Parte Seconda – del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 12 del medesimo Decreto.

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME
esprime, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 152/2006
PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano faunistico-venatorio regionale a condizione che siano ottemperate le seguenti

PRESCRIZIONI

1. **prima dell'approvazione del Piano:**
   1.1. il Piano dovrà assumere tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni espresse dalle Autorità Ambientali consultate.
   1.2. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, il Piano di Monitoraggio riportato nell'Allegato Terzo del Regolamento deve essere integrato con quello trasmesso dall'Autorità Procedente con nota prot. n. 535369 del 06/12/2013 nonché con i seguenti criteri applicativi:
      - Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura della Regione – Unità di Progetto Caccia e Pesca, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.
      - Nella fase di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.".
      - Ciascuna Provincia e la Regione attivano, per quanto di rispettiva competenza, il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvedono a redigere annualmente specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
   1.3. Nel Regolamento di attuazione del Piano va inserita la seguente norma:
      Tutela del Paesaggio
      Per gli interventi di carattere edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di strutture utilizzate quali appostamenti per l'attività di caccia si devono seguire gli indirizzi applicativi di cui all'Allegato A alla DGR n. 1987 del 28.10.2013, come modificato con DGR n. 2584 del 20.12.2013.
   1.4. Il piano dovrà essere integrato, in corrispondenza delle relative azioni, con tutte le misure di mitigazione/compensazione individuate nel punto 8.2 del Rapporto Ambientale, così come integrate e modificate in relazione al presente parere.
   1.5. Le azioni del Piano dovranno essere modificate/integrate in relazione all'accoglimento delle osservazioni sopra riportate.
   1.6. Per quanto riguarda i siti della rete Natura 2000, relativamente alla Valutazione di Incidenza, il Piano deve assumere le seguenti direttive/prescrizioni:
      1. i divieti, così come di seguito formulati, di cui all'art. 5, lettere dalla a) alla j), del citato D.M. del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007, sono cogenti per tutte le Zone di Protezione Speciale presenti nel territorio regionale, quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione di tali aree:
         a. esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate, prefissate dal calendario venatorio, alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
         b. effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
         c. esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 2009/147/Ce;
         d. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi,

stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

e. attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
f. effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
g. abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomacus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
h. svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 del DM n. 184 del 17 ottobre 2007;
i. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;
j. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

2. il divieto di cui all'art. 5, lettera d), del citato DM del MATTM n. 184 del 17 ottobre 2007, va applicato ai seguenti habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/Cee e ss.mm.ii. che caratterizzano le zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, così come individuati dalle cartografie approvate con Deliberazione delle Giunta Regionale:
   - 1110 - Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina;
   - 1130 - Estuari;
   - 1140 - Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea;
   - 1150* - Lagune costiere;
   - 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine;
   - 1310 - Vegetazione annua pioniera a *Salicornia* e altre specie delle zone fangose e sabbiose;
   - 1320 - Prati di *Spartina* (*Spartinion maritimae*);
   - 1340* - Pascoli inondati continentali;
   - 1410 - Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*);
   - 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*);
   - 3130 - Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*;
   - 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp.;
   - 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*;
   - 3160 - Laghi e stagni distrofici naturali;
   - 3220 - Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea;
   - 3230 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*;
   - 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*;
   - 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho- Batrachion*;
   - 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p e *Bidention* p.p.;
   - 6410 - Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinion caeruleae*);
   - 6420 - Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*;
   - 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile;
   - 7110* - Torbiere alte attive;
   - 7140 - Torbiere di transizione e instabili;

- 7150 - Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*;
- 7210* - Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*;
- 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*);
- 7230 - Torbiere basse alcaline;
- 7240* - Formazioni pioniere alpine del *Caricion bicoloris-atrofuscae*;
- 9160 - Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del *Carpinion betuli*;
- 91D0* - Torbiere boscate;
- 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae*);
- 91F0 - Foreste miste riparie di grandi fiumi a *Quercus robur, Ulmus laevis* e *Ulmus minor, Fraxinus excelsior* o *Fraxinus angustifolia* (*Ulmenion minoris*);
- 92A0 - Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*;

3. di provvedere ad attuare con il Piano Faunistico Venatorio le disposizioni di cui alla DGR 233/2013 e quelle di cui all'appendice A dello studio per la valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio regionale trasmesso con nota prot. reg. n. 174271 del 18/04/2014, per quanto di competenza regionale;
4. di prevedere il rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. per ogni variazione che al Piano in argomento debba rendersi necessaria e per quanto non espressamente valutato con il presente studio per la valutazione di incidenza, fatto salvo quanto previsto dalle presenti prescrizioni;
5. di non interessare habitat o specie di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. e 2009/147/Ce e ss.mm.ii. nei casi in cui, in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, si dovessero riscontrare incidenze significative negative a seguito della valutazione di incidenza per gli interventi conseguenti al rispetto del punto precedente;
6. di provvedere, sulla base e in relazione agli effettivi risultati del monitoraggio di cui al punto 9, per le specie realmente presenti nelle diverse aree provinciali e rispetto a loro grado di conservazione, ad attuare le indicazioni derivanti dalla DGR 1728/2012 di seguito riportate quali misure di salvaguardia fino all'adozione dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000, mediante:
   1. appositi monitoraggi nei diversi periodi di presenza per le specie: *Anas penelope, Anas strepera, Anas querquedula, Aythya ferina, Lagopus muta, Tetrao tetrix, Alectoris graeca saxatilis, Perdix perdix, Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Vanellus vanellus, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Columba palumbus, Streptopelia turtur, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Anthus pratensis, Turdus merula, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus corone, Corvus cornix, Sturnus vulgaris, Passer domesticus italiae, Passer montanus, Fringilla coelebs, Fringilla montifringilla, Coccothraustes coccothraustes, Lepus europaeus, Lepus timidus, Vulpes volpe, Sus scrofa, Capreolus capreolus, Phalacrocorax carbo sinesi, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Accipiter gentilis, Falco peregrinus, Bonasa bonasia, Tetrao urogallus, Porzana porzana, Porzana parva, Crex crex, Charadrius alexandrinus, Pluvialis apricaria, Limosa limosa, Sterna hirundo, Canis aureus, Mustela putorius, Martes martes, Felis silvestris, Tamias sibiricus, Sylvilagus floridanus, Neovison vison*;
   2. appositi monitoraggi sul prelievo venatorio per le specie: *Anas penelope, Aythya ferina, Lymnocryptes minimus, Gallinago gallinago, Scolopax rusticola, Streptopelia turtur, Alauda arvensis, Turdus merula, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Lepus europaeus*;
   3. appositi monitoraggi sulle specie che subiscono fattori di pressione dovuti all'attività venatoria: *Anas strepera, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas acuta, Aythya fuligula, Gallinula chloropus, Streptopelia turtur, Alauda arvensis, Anthus trivialis, Anthus pratensis, Turdus philomelos, Corvus corone, Lepus europaeus, Lepus timidus, Phalacrocorax pygmeus, Anser fabalis, Anser albifrons, Bucephala clangula, Aythya nyroca, Charadrius alexandrinus, Gallinago media, Limosa limosa, Numenius arquata, Caprimulgus europaeus*;

4. misure gestionali, tra le quali la sospensione del prelievo in alcune annate, per favorire la presenza della specie *Anas strepera*;
5. la verifica della sospensione dall'elenco delle specie cacciabili per le specie *Anas clypeata, Aythya fuligula, Lagopus muta*;
6. un corretto periodo di attività venatoria da applicare alla specie *Anas platyrhynchos*, compreso tra il 10 ottobre e il 31 dicembre;
7. una corretta predisposizione del calendario venatorio per la specie *Aythya fuligula* affinché risulti compatibile con la sua fenologia (la migrazione pre-nuziale inizia nella seconda decade di gennaio e la migrazione post-riproduttiva inizia dalla prima decade di novembre);
8. per la specie *Lagopus muta*:
   - il prelievo venatorio con assegnazione del capo;
   - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 1 (massimo 15) novembre;
   - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato (3-6 giornate);
   - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
   - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
   - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi una diminuzione del numero di maschi censiti nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente;
   - il divieto di prelievo per le popolazioni isolate e con consistenza inferiore ai 20 maschi in primavera;
   - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
   - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
9. per la specie *Tetrao tetrix*:
   - il prelievo venatorio con assegnazione del capo, anche nel caso di piani di abbattimento superiori a 5 capi;
   - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 15 novembre;
   - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato;
   - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
   - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
   - un prelievo ammissibile solo con indice riproduttivo (IR) maggiore di 1,35 in tutto il territorio venatorio e non consentito con densità primaverili inferiori ad 1 maschio/100 ha vocati e nel caso di popolazioni isolate con consistenza estiva inferiore ai 200 individui;
   - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi un trend negativo nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente); la diminuzione del prelievo nel caso di IR di classe inferiore nell'anno precedente;
   - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
   - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
   - censimenti primaverili su aree campione non inferiori a 400 ha e per una superficie censita pari ad almeno 1000 ha e il calcolo dei parametri del successo riproduttivo su un campione minimo di 20-30 femmine;
   - l'individuazione su GIS delle aree di censimento, sia estivo che primaverile, che devono costanti negli anni;
   - l'ndividuazione di aree precluse alla caccia della specie *Scolopax rusticola* nelle aree di

presenza della specie;
- il divieto di caccia alla specie *Scolopax rusticola* al di sopra dei 1200 m, nelle aree prealpine in cui la presenza è limitata a superfici ridotte e frammentate;

10. per la specie *Alectoris graeca saxatilis*:
    - il prelievo venatorio con assegnazione del capo;
    - un periodo venatorio dal 15 ottobre e al 1 (massimo 15) novembre;
    - un numero di giornate consentite per l'esercizio venatorio limitato (3-6 giornate);
    - non più di tre giornate per ogni socio assegnatario per realizzare il proprio prelievo e se al loro completamento il capo assegnato non sia stato abbattuto, senza assegnare ad altri il capo;
    - la chiusura della stagione se, a completamento delle giornate di prelievo venatorio della specie, il numero di capi abbattuti non è raggiunto;
    - la pianificazione venatoria a scala di comprensorio, individuando insiemi di riserve omogenei dal punto di vista ambientale e con dimensioni tali da consentire censimenti significativi al loro interno;
    - aree di censimento nel loro insieme pari ad almeno il 10% del territorio vocato alla specie;
    - censimenti primaverili su aree campione non inferiori a 400 ha e per una superficie censita pari ad almeno 1000 ha;
    - l'individuazione su GIS delle aree di censimento, sia estivo che primaverile, che devono costanti negli anni;
    - il coordinamento dei censimenti e dei piani di prelievo in caso di gruppi montuosi condivisi tra più province;
    - la possibilità che il prelievo sia in relazione ad un valore minimo di densità primaverile (ad es. la densità soglia di 2 maschi/100 ha in primavera), al di sotto della quale esso non è ammissibile;
    - il divieto del prelievo su popolazioni isolate, ossia distanti più di 10 Km da altre popolazioni sorgente;
    - la sospensione del prelievo nel caso in cui si rilevi una diminuzione del numero di maschi censiti nel triennio (stagione venatoria vigente e biennio precedente);
    - il divieto di prelievo per le popolazioni con consistenza inferiore ai 20 maschi in primavera;
    - il divieto di immissione, anche nelle forme così dette "pronta caccia", delle specie *Alectoris chukar*, *Alectoris rufa*, i loro ibridi e i soggetti di allevamento di *Alectoris graeca*;
11. per la specie *Perdix perdix*:
    - la valutazione di ogni attività di ripopolamento anche in funzione delle capacità portanti offerte dall'ambiente;
    - un prelievo venatorio esclusivamente qualora si raggiungano densità maggiori a 20 starne/100 ha e, al sotto questa soglia, il divieto di prelievo e l'attività di recupero della popolazione;
12. per la specie *Coturnix coturnix*:
    - il divieto dell'introduzione di individui provenienti da allevamenti e il divieto della liberazione della quaglia del Giappone;
    - il controllo di tutte le gare di cani dove è prevista la precedente liberazione di quaglie, così come ogni attività svolta nell'ambito dei quagliodromi;
13. per la specie *Lymnocryptes minimus*:
    - la sospensione della caccia qualora le condizioni meteo-climatiche invernali lo richiedano, non solo sui terreni effettivamente interessati da neve e gelo ma anche in una fascia cuscinetto attigua, con estensione del provvedimento ad almeno cinque giornate successive al ripristino di condizioni termiche normali e l'utilizzo come parametro di riferimento una soglia definita di temperatura invece che la presenza di neve e/o ghiaccio;
    - la previsione di percorsi didattico-formativi supplementari per i cacciatori per il

riconoscimento specifico dei caradriformi in seno agli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia;

14. per la specie *Scolopax rusticola*:
    - il posticipo del calendario venatorio al 15 ottobre e il suo termine al 30 novembre nella Zona Alpi, al di sopra dei 1200 m di quota nell'area esalpica e mesalpica (1000 nelle aree prealpine pedemontane) e al di sopra dei 1400 m nel distretto endalpico;
    - l'individuazione delle aree precluse alla caccia all'interno delle aree di presenza delle specie *Tetrao tetrix, Tetrao urogallus, Bonasa bonasia*;
    - il divieto del prelievo venatorio nelle aree prealpine in cui la presenza della specie *Tetrao tetrix* è limitata a superfici ridotte e frammentate, al di sopra dei 1200 m;
    - la chiusura del prelievo venatorio alla fine di dicembre e la sospensione del prelievo in casi di eventi climatici particolarmente sfavorevoli;
15. per la specie *Streptopelia turtur*:
    - l'individuazione di una corretta pianificazione del calendario venatorio, di limiti di carniere e l'identificazione di ambiti che possono rappresentare siti di sosta importanti per i contingenti impegnati nelle fasi migratorie;
16. per la specie *Pica pica*:
    - il divieto di metodi di controllo diversi dall'uso della trappola Larsen e dall'abbattimento selettivo;
17. per la specie *Passer domesticus italiae*:
    - l'attuazione delle attività di gestione e contenimento dei danni esclusivamente su piccole superfici e in particolare sulle coltivazioni orticole non estensive, mediante applicazioni di reti protettive;
18. per la specie *Passer montanus*:
    - il divieto di ogni tipo di prelievo o di attività di gestione che possa interferire con il suo status riducendone la densità;
19. per la specie *Oryctolagus cuniculus*:
    - il rigoroso divieto l'immissione di nuovi esemplari e l'eradicazione dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
20. per la specie *Lepus europaeus*:
    - il divieto di prelievo negli ambiti dove la specie è cacciabile quando la densità raggiunge un prelievo pari al 35-40% della popolazione autunnale;
    - il divieto del prelievo venatorio al di sopra dei 1500 m;
21. per la specie *Lepus timidus*:
    - il posticipo al 1 ottobre dell'apertura della caccia alla specie *Lepus europaeus* nella Zona Alpi;
    - un prelievo ammesso solo ove la popolazione sia stabile o in aumento, valutando la stabilità singolarmente per ogni popolazione isolata;
    - il divieto di prelievo venatorio in popolazioni isolate in aree che non presentino almeno 3.000 ettari ad idoneità media e alta contigui;
22. per la specie *Sus scrofa*:
    - la definizione a livello regionale delle modalità gestionali, prevedendo: 1. monitoraggi atti a definire stime e densità delle popolazioni di cinghiale; 2. raccolta di dati utili per definire demografia, biometria, genetica, aspetti sanitari; 3. contenimento dei danni con sistemi di dissuasione; 4. controllo delle popolazioni problematiche soprattutto attraverso l'utilizzo di chiusini; 5. regolamentazione dell'attività venatoria;
23. per la specie *Dama dama*:
    - il rigoroso divieto l'immissione di nuovi esemplari;
    - l'individuazione di linee di gestione che portino ad un contenimento della specie e, laddove possibile, ad una sua completa eradicazione, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
24. per la specie *Capreolus capreolus*:
    - la raccolta in maniera omogenea dei dati biometrici al fine di evitare la destrutturazione della popolazione attraverso canoni selettivi non adeguati;

- il divieto dell'attività di allevamento con finalità di ripopolamento;

25. per la specie *Ovis aries*:
    - il divieto di reintroduzione e di ripopolamento;
    - un severo controllo e pianificazione venatori e una completa eradicazione di questa specie, almeno dagli ambiti che presentano habitat di interesse comunitario;
26. per la specie *Rupicapra rupicapra*:
    - la definizione di piani di prelievo che tengono presente l'incremento utile annuo derivato dal tasso di natalità che di regola non è molto elevato;
    - la redazione, per ogni capo abbattuto, di una scheda con le principali misure biometriche, la messa a disposizione delle corna per una loro successiva analisi e, su un numero casuale di campioni, l'analisi delle patologie;
    - la caccia di selezione svolta esclusivamente da personale qualificato che abbia superato gli appositi corsi;
    - il divieto dell'attività di allevamento con finalità di ripopolamento;
27. per la specie *Aquila chrysaetos*:
    - l'introduzione, qualora possibile, a scala internazionale pan-alpina del divieto delle munizioni con piombo (anche per le armi a canna rigata);
28. per la specie *Caprimulgus europaeus*:
    - l'attenta valutazione nelle aree di pianura, ove la specie è localizzata, delle aree addestramento cani all'interno dell'habitat vocato alla specie;
29. per la specie *Corvus monedula*:
    - il divieto del controllo per esigenze di tutela del patrimonio agricolo;
30. per la specie *Marmota marmota*:
    - il divieto del prelievo per le popolazioni che non contino su almeno 50 famiglie;
31. per la specie *Sciurus carolinensis*:
    - l'eradicazione;
32. per la specie *Cygnus atratus*:
    - il divieto di introduzione e il controllo sugli individui già immessi e sugli allevamenti della specie in cattività;
33. per la specie *Alectoris chukar*:
    - il divieto di immissione in tutto il territorio regionale, anche al solo scopo d'addestramento cani o di caccia in istituti privati;
    - la verifica della possibilità di introduzione del divieto di allevamento della specie, anche solo per motivo ornamentale, in tutti i comuni rientranti, anche solo in parte, nella Zona Alpi;
34. per la specie *Alectoris rufa*:
    - il divieto di immissione in tutto il territorio regionale, anche al solo scopo d'addestramento cani o di caccia in istituti privati;
35. per la specie *Coturnix japonica*:
    - il divieto di immissione o di ripopolamento, delle attività cinegetiche svolte all'interno dei quagliodromi e la verifica della possibilità di introduzione del divieto di tutte le attività di allevamento ai fini della successiva vendita;
36. per la specie *Tamias sibiricus*:
    - la verifica della possibilità di introduzione del divieto di importazione;
37. per la specie *Myocastor coypus*:
    - il divieto di utilizzate di esche avvelenate e l'utilizzo per il controllo numerico del trappolaggio (con conseguente soppressione eutanasica) e dell'abbattimento con arma da fuoco (in particolare di soggetti precedentemente abituati a frequentare delle piazzole di alimentazione artificiale, utilizzando esche alimentari);
    - attività di sparo applicate esclusivamente se compatibili rispetto alla presenza di specie di interesse conservazionistico;
38. per la specie *Sylvilagus floridanus*:
    - il divieto di immissione o di ripopolamento;
    - la progettazione di piani pluriennali per una eradicazione completa, almeno dagli ambiti

che presentano habitat di interesse comunitario;
- la verifica della possibilità di introduzione del divieto della detenzione e commercializzazione della specie;

39. per la specie *Neovison vison*:
    - l'eradicazione, almeno dagli ambiti che presentano habitat o specie di interesse comunitario;

7. subordinare l'attuazione degli interventi di immissione all'effettivo avvio e alla dimostrata efficacia, con il monitoraggio di cui al punto 9, delle attività di contenimento ed eradicazione;
8. svolgere l'apposito monitoraggio di cui al punto 9 sul grado di conservazione di habitat e specie considerati dallo studio non vulnerabili e rispetto ai fattori di pressione generati anche dalle azioni di piano non considerate o non valutate;
9. attuare il monitoraggio sotto la responsabilità di un soggetto o ente terzo rispetto a quello coinvolto direttamente o indirettamente nell'attuazione degli interventi e rispetto all'estensore dello studio per la valutazione di incidenza, sulla base di un programma di monitoraggio che sia trasmesso agli uffici competenti per la valutazione di incidenza successivamente all'approvazione del Piano in argomento, per le opportune e imprescindibili valutazioni, e sia articolato rispetto ai seguenti argomenti:
   a. il responsabile del monitoraggio, indicando anche tutti coloro che effettuano i rilievi;
   b. gli obiettivi, ossia la definizione degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia da verificare, individuando il grado di conservazione di riferimento e i valori attesi per habitat e specie, influenza e intensità di ciascun fattore di pressione e minaccia in atto e i valori attesi;
   c. i metodi e tecniche di monitoraggio utilizzate, fornendo le adeguate istruzioni per la raccolta dei dati e le eventuali schede di raccolta dati sul campo e definendo i criteri per l'individuazione dei valori soglia e per l'attivazione di eventuali interventi correttivi;
   d. il disegno sperimentale, stabilendo i tempi, le frequenze, i luoghi e il cronoprogramma dei monitoraggi;
   e. i metodi e le tecniche di analisi dei dati, fissando chiaramente come saranno espressi i risultati del monitoraggio, compresi eventuali risultati intermedi attesi;
   f. i metodi utilizzati per la determinazione degli errori e per gestire le incertezze;
   g. i criteri di redazione delle relazioni sugli esiti del monitoraggio, le tempistiche di presentazione dei dati bruti e delle elaborazioni;
   h. i metodi di valutazione della conformità dei monitoraggi;
   i. le schede di monitoraggio per tutti gli habitat, le specie e per tutti i fattori di pressione e minaccia da verificare;
   j. le ulteriori informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio;
   k. i database georiferiti per l'archiviazione dei dati, comprensivi della localizzazione delle aree monitorate;
10. estendere la durata del monitoraggio all'intera durata del Piano in argomento;
11. trasmettere i risultati di tale monitoraggio alle strutture regionali competenti per la valutazione di incidenza, per la caccia e per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
12. rispettare il contenuto dell'art. 12 del DPR 357/97 e ss.mm.ii. di modo che le immissioni non si configurino in nessun caso come reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;
13. comunicare qualsiasi variazione a quanto esaminato nel presente studio per la valutazione di incidenza che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, nell'attuazione del presente Piano, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
14. comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e alla struttura regionale competente in materia di rete Natura 2000 ogni difformità riscontrata che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la valutazione di incidenza esaminato.

1.7. Il Rapporto Ambientale dovrà essere integrato con quanto trasmesso con nota prot. n. 535369 del 06/12/2013 nonchè con le prescrizioni di cui al presente parere.

1.8. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

1.9. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.

1.10. La Sezione Caccia e Pesca della Regione deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale (con le integrazioni fornite con nota prot. n. 535369 del 06/12/2013 nonché con le su riportate prescrizioni), del presente parere, della Sintesi Non Tecnica, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2. **in sede di attuazione del Piano**

2.1. in sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel precedente punto 1.2., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte del Piano verificare gli effetti previsti in relazione agli *obiettivi* descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento del Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 47 pagine